

Io mi sono creduto in debito di mettere innanzi alla Camera queste circostanze di fatto, perchè, per avventura, la sua decisione sul caso concreto non sia un precedente che possa essere invocato, quando verranno in discussione le elezioni nelle quali è avvenuta la rettifica delle liste, perchè gli elettori in buona fede hanno creduto di così interpretare la legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni sulle conclusioni del relatore del IX ufficio, pongo ai voti dapprima la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Giovanni Fabrizi a deputato del 1° collegio di Livorno.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'elezione del signor cavaliere Vincenzo Malenchini a deputato del 2° collegio di Livorno.

(La Camera approva.)

Risultandomi che molti verbali di elezioni sono stati distribuiti negli uffici, e supponendo che negli uffici si siano distribuiti ai relatori, pregherei i relatori medesimi a tenersi pronti per il riferimento, affinché vi sia materia per la riunione di domani.

SANGUINETTI. Io ho delle relazioni in pronto e sarei disposto a riferire, ma l'ora è tarda.....

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Faceva quest'avvertenza per domani.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per domani:

Verificazione di poteri.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Seguito delle relazioni sulle elezioni contestate o contestabili — Elezione del signor Liborio Romano — Questione dell'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza delle Due Sicilie esposta dal relatore Boggio a nome dell'ufficio IX, e proposta di annullamento — Discorsi dei deputati Massari, Leopardi e Di Marco in difesa dell'eleggibilità dei consiglieri — Replica del relatore Boggio — Osservazioni e proposta del deputato Mureddu — Considerazioni dei deputati Bizio e Bon-Compagni in favore della convalidazione — Risposta del deputato Mellana — Parole in favore dell'elezione, del deputato Paternostro — Avviso del ministro per l'interno — L'elezione è convalidata — Si confermano altre elezioni — Elezione di Todì — Contestazioni per la proclamazione non seguita dal ballottaggio — Si oppongono all'annullamento i deputati Chiaves, Bruno, Fiorenzi e Pepoli Gioachino, e lo appoggiano i deputati Malmusi, relatore, e Di Marco — Lettura di una protesta — L'elezione è annullata.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRUNO, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Debbo di nuovo avvertire gli onorevoli deputati di voler intervenire agli uffizi ove si preparano i lavori della Camera, perchè, non essendovi a sufficienza lavori in pronto, si dovrebbero sospendere le tornate della Camera.

Ciò detto, continuerò a porre in discussione le elezioni contestate o contestabili, secondo l'ordine degli uffizi.

Invito il deputato Boggio a voler salire alla ringhiera.

MASSARI. Avrei due elezioni non contestate da riferire.

PRESIDENTE. Tanto le contestate che le non contestate verranno sottoposte alla deliberazione della Camera; ma intanto è più conveniente si segua l'ordine degli uffizi.

BOGGIO, relatore. Collegio di Altamura.

Eletto il signor D. Liborio Romano.

Questo collegio si divide in quattro sezioni; gli elettori iscritti sono 1449, dei quali votarono 970.

Il signor D. Liborio Romano ottenne voti 517; Pessina Enrico 150; Melodia Tommaso 89; Subini Giovanni 71; Andreucci Michele 60; Melodia Michele 23; gli altri voti andarono dispersi su parecchi altri candidati.

Il signor Liborio Romano ottenne al primo squittinio un numero di voti superiore al terzo degli iscritti ed alla metà dei votanti, e l'ufficio lo proclamò deputato.

Esaminata questa elezione nel suo carattere esteriore, essa risultò regolare, e perciò l'ufficio IX ne avrebbe proposta la convalidazione, se la qualità di consigliere di luogotenenza a Napoli che veste il signor Liborio Romano non avesse sollevato grave dubbio intorno alla sua eleggibilità.

L'ufficio IX ha discusso maturamente la questione: parecchi vennero nell'avviso che la qualità di consigliere di luogotenenza in Napoli ed in Sicilia non dovesse ostare alla eleg-

gibilità, e cotesta opinione fu appoggiata specialmente ai riflessi che è mio debito di sottoporre alla Camera, affinché le sia noto appieno la ragione che condusse poi l'ufficio IX nell'avviso contrario alla convalidazione.

In sostegno della eleggibilità si avverte anzitutto che i consiglieri di luogotenenza non si debbono considerare come impiegati nel senso della legge elettorale; e ciò per due principali considerazioni: che l'ufficio loro non sia durevole nel senso che la istituzione dei due Consigli di luogotenenza a Napoli ed in Sicilia sia temporanea, perchè dettata da una necessità politica che tutti certamente affrettiamo col desiderio debba cessare al più presto possibile; che inoltre non possa la qualità di consigliere di luogotenenza far considerare come impiegato chi n'è rivestito, perchè non hanno i consiglieri uno stipendio propriamente detto, ma bensì, come stabilisce il decreto che istituiva i consiglieri di luogotenenza, semplicemente un'indennità.

In ogni caso poi, qualora si volessero considerare come impiegati, si devono vedere compresi nella eccezione dell'articolo 97 della legge elettorale, in quanto che, sebbene non siano nominativamente indicati in quell'articolo, anzitutto il silenzio della lettera della legge si debba attribuire ad una omissione che quasi era necessaria quando la legge si elaborava, in quanto che non esistessero i Consigli di luogotenenza, allorquando veniva riformata.

La legge elettorale, sostenendo il sistema dell'esclusione in genere degli impiegati, salvò le eccezioni prima in vigore, in guisa che questa espressione della legge si debbe credere derivata da che, non esistendo questo ufficio in allora, non poteva essere il caso di contemplarlo.

Che, in ogni caso, si debbono credere eccettuati dallo spirito della legge stessa, atteso che la legge avendo decretato che di regola sieno ineleggibili gl'impiegati, ma avendo poscia accennate alcune categorie nelle quali la regola cessa e sottentra l'eccezione dell'eleggibilità, per quell'assioma legale che, dove la ragione è identica, identica debba pure essere l'applicazione della legge, si debbono ritenere compresi nelle eccezioni quegli impiegati che rivestono un ufficio analogo agli uffici che la legge dichiara non ostare all'eleggibilità: ed in suffragio di quest'interpretazione dell'articolo 97 s'invocarono i precedenti dell'ultima Legislatura, la quale, com'è noto, applicò largamente la teoria dell'assimilazione, colla quale appunto si venne ad accogliere il sistema dell'ampliamento delle eccezioni anche pei casi non contemplati specificamente dalla legge.

Inoltre si fece osservare che neppure sembra potersi desumere un argomento perentorio di esclusione dei consiglieri di luogotenenza dall'incompatibilità delle due funzioni di consigliere di luogotenenza e di deputato, avvegnchè per disposizione della legge e per voto del Parlamento seggano in questo recinto deputati i quali coprono uffici che, dovendo essere esercitati in località altre da quella nella quale ha sede il Parlamento, si dovrebbero pure considerare come incompatibili col mandato di deputato, per ragione di ufficio e di residenza.

Per ultimo non trascurò l'ufficio nella persona di quelli che sostenevano l'eleggibilità di preoccuparsi anche di un altro ordine di idee, vale a dire della questione di convenienza, in quanto che comparisse a taluno cosa eccessivamente dura e rigorosa codesta, che egregi nostri concittadini si sobbarchino ad un grave e penoso ufficio per pubblica utilità, per riportarne il premio di venir colpiti dalla più dolorosa delle incapacità, dall'incapacità di rappresentare il paese in Parlamento.

Si fece infine osservare qual impressione nell'animo di molti e nell'opinione delle stesse popolazioni potesse esercitare quel voto che, non tenendo conto dei suffragi dati ai consiglieri di luogotenenza, li esautorasse da quell'onorevole ufficio.

Queste in succinto furono le principali ragioni che per l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza vennero addotte nell'ufficio IX. Esse, per altro, non riuscirono a riunire, intorno al concetto dell'eleggibilità, il suffragio della maggioranza dei membri componenti l'ufficio; alla quale maggioranza parve che a ciascuno di questi argomenti si potesse contrapporre una breve e decisiva replica.

Primamente, quanto all'asserire che non si debbano dire impiegati perchè la loro funzione sia temporanea, non sembrò all'ufficio che questo apprezzamento del carattere dei consiglieri di luogotenenza fosse esatto; in quanto che il decreto che istituì a Napoli ed in Sicilia i due Consigli di luogotenenza non ha assegnato verun termine. Un termine lo dovrà avere questa istituzione, noi ne siamo persuasi, e desideriamo che lo abbia il più presto che si possa, perchè la cessazione di questi uffici ci farebbe compiere un grande passo verso quella vera unità che nasce dall'unificazione politica, alla quale, credo, concordemente tendiamo; ma intanto la stessa ragione che fece creare i consiglieri di luogotenenza impedisce di poter assegnare un termine preciso.

La necessità politica si disse aver consigliato coteste due istituzioni, perocchè non era possibile, in questo primo periodo di transizione, di provvedere acconciamente alla questione politica di quelle due illustri regioni, senza che queste due istituzioni vi abbiano la propria sede.

Se adunque è sperabile, se, possiamo dire, è certo che cesseranno, è pure grandemente incerto del come e del quando questi due Consigli di luogotenenza debbano cessare. Sperda il cielo l'augurio, ma potrebbe succedere che anche la prima sessione del Parlamento finisse prima che fosse stato possibile di entrare in quella via di unificazione politica, in vista della quale soltanto possono cessare i due Consigli di luogotenenza di Palermo e di Napoli; di modo che, essendo tanto incerto il periodo di vita che si è assegnato a questi istituti, non parve alla maggioranza dell'ufficio IX che si potesse, dalla sperabile e desiderabile loro cessazione, trarre argomento all'eleggibilità de' membri che li compongono.

E quanto al riflesso che il decreto che istituisce questi Consigli non abbia designato ai loro membri uno stipendio, ma attribuito soltanto un'indennità, la maggioranza dell'ufficio, fatta ragione che questa indennità è fissata in una somma determinata, che viene retribuita loro a rate mensili, sebbene nel decreto sia chiamata indennità, ritenne che sarebbe stato un discutere sui nomi il negare di riconoscere la sostanza della cosa; può discutersi infatti se legalmente si debba pareggiare a stipendio questa indennità che è accidentale nella sua qualità, accidentale per le attribuzioni che si compiono; quella indennità che può succedere che venga accordata per funzioni di carattere evidentemente precario e temporaneo. Ma che coteste funzioni per dichiarar l'individuo che ne è investito eleggibile si vogliano in Sicilia pareggiare quasi ai ministri, e a Napoli, dopo la istituzione di un ministro responsabile, per lo meno ai segretari generali; che costosi funzionari si debbano considerare come ufficiali aventi una missione precaria e temporaria, e che, per conseguenza, ciò che loro si retribuisce mensilmente, perchè il decreto lo chiama indennità, non si abbia a considerare come stipendio, è ciò di che per niun verso la maggioranza del IX ufficio non è riuscita a persuadersi. La maggioranza considerò che

essi percepiscono, come retribuzione dell'ufficio che prestano, una somma; che questa somma è stabilita preventivamente in 400 ducati (lire 1760) al mese; che questa somma è regolarmente iscritta nel bilancio; che questa somma è con precisione a rate prestabilite pagata; che per conseguenza questa somma, se non ha il nome, ha certamente tutto ciò che la legge vuol designare quando parla di stipendio.

L'ufficio poi non si è soffermato sull'altro riflesso che codesta spesa fosse iscritta piuttosto nel bilancio delle provincie meridionali che nel bilancio generale, inquantochè non credette la maggioranza che quest'argomento si dovesse riprodurre in questo recinto, poichè è troppo evidente che si distruggerebbe col fatto quell'unificazione che tutti acclamiamo col cuore, se questa sola circostanza c'inducesse a considerare non essere a carico dello Stato intiero una spesa, perchè iscritta sopra i bilanci che temporariamente si riferiscono più specialmente a quella parte del regno. Dimodochè la prima controversia, se, cioè, i consiglieri di luogotenenza si possano dire non impiegati, parve alla maggioranza dell'ufficio doversi risolvere, in modo reciso, negativamente: sono impiegati.

Ma, se sono impiegati, si può estendere loro l'eccezione dell'articolo 97? Anzitutto la maggioranza si preoccupò di codesto riflesso, che, cioè, allorchando si vuole estendere una legge e rettamente applicarla, conviene penetrarne l'intimo spirito, perchè lo spirito vivifica e la lettera uccide. Ora la legge che attualmente regge le elezioni ha introdotto una grande modificazione alla legge primitiva, a quella del 1848. Allora l'eleggibilità era la condizione normale, era la regola per gli impiegati; la non eleggibilità era l'eccezione. La nuova legge invece ha mutato radicalmente sistema; ha invertita la posizione, prescrivendo che quindi innanzi la non eleggibilità fosse la regola per gli impiegati, e che solo in via d'eccezione potessero venire ammessi in Parlamento.

Io non abuserò della pazienza vostra svolgendo le teorie che giustificano quest'innovazione; ma, ricordando solo che questa è la norma a cui s'informa di regola generale il principio essere ineleggibili gli impiegati, ne viene la conseguenza che molto a rilento devesi procedere nell'allargare le eccezioni, se pure è vero che in alcuni casi si possano allargare.

Tuttavia, se l'ufficio IX si fosse trovato a fronte solo della lettera della legge, pare che la maggioranza non avrebbe in ciò ravvisato un ostacolo sufficiente, quando si fosse potuta persuadere che realmente lo spirito della legge consenta di fare quelle aggiunte, ciò che non è nella lettera della legge medesima. Ma anzitutto parve all'ufficio che non bene si apponesse chi disse che il non aver parlato nella legge elettorale dei consiglieri di luogotenenza si dovesse attribuire a che non esistesse quest'ufficio allorchando la legge elettorale si fece.

La legge elettorale che regolò le ultime elezioni ha la data del 17 dicembre; e voi sapete, o signori, dove fu promulgata: precisamente a Napoli.

Nè mi si potrebbe qui obbiettare che quella legge sia stata promulgata dopo l'istituzione dei Consigli di luogotenenza, avvenuta, come è noto, in novembre e dicembre, anteriormente alla promulgazione di quella legge, e che, se la promulgazione di quella legge ebbe così luogo dopo la creazione dei Consigli, non si è potuto in essa aggiungere la disposizione riflettente i consiglieri, non avendone il Governo la facoltà. A ciò risponderebbero perentoriamente i due decreti, con cui, in modo provvisorio, sin dall'ottobre, se non erro, il Governo cominciava ad assumere la direzione degli affari in quelle pro-

vincie; risponderebbero specialmente i decreti con cui fu nominato il luogotenente generale di Napoli e quello di Sicilia, ove si dice che il luogotenente generale sarà investito non solo della facoltà di amministrare e di provvedere alle emergenze politiche, ma altresì di attribuzioni legislative per fare tutti gli atti necessari a stabilire e coordinare l'unione delle nuove provincie colle antiche; risponderebbe in modo non meno efficace la riserva che il Governo stesso fece anche col decreto che promulgò l'unione definitiva, perchè vi fu in precisi termini stabilito che il Governo si riservava il beneficio del disposto dell'articolo 82 dello Statuto, la facoltà cioè di potere, fino al giorno in cui il Parlamento fosse convocato, introdurre anche quelle innovazioni legislative che gli paressero necessarie. E che di molte e molte leggi si siano fatte in quel periodo voi lo sapete meglio di me.

Ma inoltre risponde in modo più diretto e perentorio la legge elettorale. Questa legge, promulgata in Napoli il 17 dicembre 1860, è forse la stessa promulgata presso di noi nel 1859? Ricontratele, o signori, e troverete varii articoli ammendati; e più specialmente gli ultimi tre o quattro articoli, i quali modificano questa legge precisamente in ordine a Napoli e Sicilia.

Ora io domando se il Governo, mentre promulgava la legge, introduceva varie modificazioni, e taluna di esse relative appunto alle cose di Napoli e di Sicilia, come si può seriamente credere che per omissione, per preterizione, o per qualunque altra di queste figure rettoriche, abbia ommesso di aggiungere: *i membri dei Consigli di luogotenenza* al novero delle eccezioni contemplate all'articolo 97?

Ond'è che codesta spiegazione, che si è voluta dare alla preterizione, non ha persuasa la maggioranza dell'ufficio. L'ufficio crede che essi furono ommessi, mentre si sarebbero potuto inchiudere; crede che si sono ommessi, non per inavvertenza, ma perchè, quando si promulgava la legge, si riconosceva la impossibilità di conciliare i due uffici, si riconosceva la impossibilità che uno fosse contemporaneamente membro del Consiglio di luogotenenza di Palermo o di Napoli e membro del Parlamento; vale a dire si riconosceva che questa aggiunta che si fosse fatta alla lettera della legge sovvertiva lo spirito di essa.

Ed è appunto quanto confermò l'ufficio nelle sue conclusioni definitive.

L'ufficio vostro, come vi diceva non ha guari, quando avesse trovato nella sola lettera della legge un ostacolo, avrebbe desiderato di proporvi di preferenza la convalidazione di queste elezioni; ma l'ostacolo lo trovò nello spirito della legge stessa.

Perchè si crearono i due Consigli di luogotenenza? Perchè si credette impossibile per ora di governare, anche politicamente, quelle due nobilissime regioni, se non sono in ciascuna di esse queste istituzioni. Io non so se tutti nutrano tale opinione; certo però è quella del Governo, dacchè egli conserva i due Consigli.

Ma la carica dei consiglieri di luogotenenza essendo istituita per quest'ufficio, che cioè vi siano in Napoli ed in Palermo persone le quali, onorate della fiducia del Governo e dei loro concittadini, possano provvedere continuamente al pubblico interesse, il che non potrebbe fare di qui il Governo centrale, ne viene la necessità dell'obbligo della loro residenza nelle sedi del Consiglio, e tale necessità è dimostrata dal fatto stesso che si conservano queste istituzioni, le quali dal punto di vista dell'unificazione nazionale sono evidentemente due anomalie.

Ora bisogna esser logici: se si subisce questa necessità,

bisogna logicamente concludere che i membri dei due Consigli di luogotenenza, dovendo stare a Napoli ed a Palermo, non sono eleggibili; perchè s'incapperebbe nell'assurdo contrario qualora si dicesse che possano essere eletti semprechè non si muovano dal luogo dove sono; si andrebbe in quell'altro assurdo di ammettere che vi siano collegi elettorali che non debbano mai essere rappresentati dal loro eletto in seno alla Camera.

A quest'obiezione si è mosso un appunto. Si è detto: e quanti altri casi simili non ha la legge elettorale? Vedete i membri della magistratura, i consiglieri d'appello, vedete i professori. Anche il consigliere d'appello, anche il professore, sono necessari alla Corte, alla cattedra; e mal si comprende come si concili la distribuzione della scienza a chi la cerca nell'insegnamento ufficiale e l'amministrazione della giustizia coll'assenza del professore e del consigliere di appello.

A ciò però la risposta non è nè lunga, nè difficile.

Primieramente non c'è parità di caso. Se parliamo dei magistrati, sono corpi collegiali composti di più membri, e l'assenza di alcuni di questi membri può essere facilmente rimediata dalla presenza degli altri.

Se parliamo degli insegnanti, se hanno sede in Torino, è noto come debbono attendere anche al loro ufficio; se hanno sede fuori di Torino, si provvede dando loro chi li surroggi.

Io non farò l'elogio di questo sistema; io non disconosco gli inconvenienti che ne possono derivare. Il Parlamento che ci ha preceduti si è anzi trovato nella singolare condizione di vedersi presentato un progetto di legge per creare una nuova classe in una Corte d'appello, di cui la maggioranza dei membri era stata mandata al Parlamento, e, venendo essi a Torino, l'amministrazione della giustizia ne era rimasta incagliata. Ma appunto per ciò nel riformare la legge si è introdotta una limitazione, e si è prescritto che il numero dei magistrati e degli insegnanti eleggibili debbe sempre contenersi entro certi limiti, appunto per rendere meno grave questo sconcio.

Ora succede il caso che i consiglieri di luogotenenza furono tutti, se mal non mi appongo, rivestiti dell'onorevole mandato di deputato. Che cosa faremo? Daremo noi dei supplenti ai consiglieri di luogotenenza? Tanto varrebbe proporre dei supplenti al presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi. Evidentemente i membri del Consiglio di luogotenenza fungendo in quelle due regioni quell'ufficio che dovrebbe fungere il Governo centrale, debbono essere ad esso pareggiati; e, se è assurda quell'ipotesi che v'accennai poc' anzi, non può esserlo meno l'altra ipotesi che si diano dei supplenti ai consiglieri di luogotenenza di Napoli e di Palermo. Ma se non date loro dei supplenti, egli è evidente che non si possono muovere, e se non si possono muovere sono ineleggibili.

Laonde l'argomento dedotto dalla circostanza che vi siano altri funzionari, pei quali la residenza sarebbe necessaria per attendere al loro ufficio, questo argomento non ha valore, massime che è più facile che andiamo d'accordo nel riconoscere che dal sistema ora vigente possono nascere gravi inconvenienti, anzichè esso sia il migliore dei sistemi possibili. Ma se facilmente concorderemo nel dire che il sistema in vigore è vizioso, perchè ha una eccezione che non è nè nella lettera, nè nello spirito della legge, estenderemo noi un sistema che già riconosciamo vizioso, sebbene circoscritto qual è?

Per ultimo, in ordine alla considerazione di convenienza, l'ufficio IX ha considerato che deve certamente rinnerscere a tutti il privarsi del concorso di uomini, i quali per il posto

medesimo che occupano mostrano di avere la fiducia della nazione.

Ma ben sappiamo che, quando si tratta di applicare la legge, non debbono prevalere le simpatie od antipatie. La legge è imparziale, la legge non ha cuore. La legge deve semplicemente misurare alla stregua della giustizia ciò che è e ciò che non è.

Ora, tale essendo il debito che corre a noi come interpreti ed applicatori della legge, non possiamo violentarne lo spirito e la lettera per rendere un omaggio che, se la legge lo consentisse, ciascuno di noi sarebbe desideroso di rendere agli uomini egregi che in questi momenti mostrano tanto zelo per il buon andamento della cosa pubblica.

Essi il compenso loro morale già lo riceveranno nell'elezione. Essi non potranno quindi male interpretare il voto della Camera, e molto meno lo debbono male interpretare le popolazioni che li elessero, le quali meritano encomio per aver loro dato questa dimostrazione di fiducia che deve renderli più animosi e saldi nel continuare l'opera loro a pro della patria.

L'ufficio IX nella sua maggioranza si è mostrato persuaso che il vero significato del voto di annullamento non potrà essere frainteso nè dentro nè fuori questo recinto. Esso non ha e non può avere che questo significato: il rispetto rigoroso della legge.

L'ufficio IX vi propone di osservare rigorosamente la legge, perchè esso crede essere comune in tutti noi la convinzione che, se l'iniziativa dei Governi, se il senno dei popoli, se l'eroismo degli eserciti possono dare l'impulso ai grandi rivolgimenti sociali, rivendicar le ragioni, e cominciare la fondazione degli Stati, vi è un solo modo di consolidarli, il rispetto della legalità.

Perciò l'ufficio IX vi propone l'annullamento dell'elezione seguita nel collegio di Altamura nella persona del signor Liborio Romano, consigliere di luogotenenza, perchè crede che questa qualità lo renda ineleggibile: vi propone l'annullamento, affinchè nella retta intelligenza e nella rigorosa osservanza della legge mettano salde radici le nostre pubbliche e private libertà.

MASSARI. Avendo l'onore di far parte dell'ufficio IX, stimo mio debito di dare alcuni schiarimenti alla Camera, non certamente per contraddire, ma per completare la lucida esposizione fatta dall'onorevole deputato Boggio.

L'onorevole deputato Boggio affermava che la maggioranza dell'ufficio si fosse pronunciata per l'ineleggibilità dei consiglieri di luogotenenza.

Io ho sotto gli occhi il verbale del medesimo ufficio, nel quale è consegnato che, al momento della votazione, erano presenti 17 deputati, dei quali otto votarono per l'ineleggibilità dei consiglieri di luogotenenza, sette votarono per la loro eleggibilità, due si astennero.

Uno di coloro che si astennero fu precisamente colui che ha in questo momento l'onore di rivolgermi la parola.

Io mi astenni, perchè, lo dico schiettamente, la mia coscienza non era illuminata, e mi preoccupavo grandemente delle conseguenze pratiche che una deliberazione della Camera in un senso o in un altro avrebbe potuto avere sulle sorti delle mie native provincie.

Dopo maturo esame, o signori, io vengo a dichiarare alla Camera che mi pronuncio per l'ammissibilità dei consiglieri di luogotenenza.

Se la Camera me lo concede, ne esporrò brevissimamente le ragioni.

Nel silenzio della legge, o signori, io credo sia debito di

equità di procedere per via di assimilazione; non è giusto che a provincie nuove si voglia pretendere di applicare la stessa regola che si applica giustamente alle provincie antiche; la legge non ha preveduto, perchè non poteva prevedere, il caso dei consiglieri di luogotenenza, quindi il suo silenzio. Diceva l'onorevole Boggio che, qualora l'intenzione del legislatore fosse stata veramente quella di ammettere i consiglieri di luogotenenza, li avrebbe contemplati nella legge promulgata, se non erro, il 17 dicembre 1860. A questo rispondo, o signori, che la legge non poteva farlo, perchè non poteva consacrare un articolo speciale definitivo ad un caso che è essenzialmente transitorio e temporaneo, ed io ringrazio anzi il legislatore di non avervi inserito questa clausola, perchè io, come il deputato Boggio e come gli altri deputati tutti, desidero che presto abbia a finire quella deplorabile istituzione che si chiama Consiglio di luogotenenza. (*Movimenti*) Il silenzio della legge, o signori, non può dunque essere allegato a danno dell'ammissibilità di quei consiglieri, ma debito di equità vuole che voi procediate per via di assimilazione. L'onorevole Boggio accennava alla parità tra i magistrati ed i professori da una parte, ed i consiglieri di luogotenenza dall'altra, e diceva che questa non può menomamente essere ammessa.

Ammetto anch'io che questa parità non sussiste, ma dico che ciò torna a vantaggio e non a danno dei consiglieri di luogotenenza, giacchè, se i magistrati ed i professori sono per debito del loro ufficio costretti a rimanere a fissa residenza, la loro mancanza può portare gravi sconcerti; ma la stessa cosa non può dirsi dei consiglieri di luogotenenza, giacchè il loro ufficio, lo ripeto, è essenzialmente transitorio e temporaneo.

Aggiungo un altro argomento.

L'anno scorso, signori, la Legislatura che vi ha preceduto, applicando largamente la legge, interpretandone lo spirito, e non appigliandosi troppo severamente alla lettera, pronunciò l'ammissione di parecchi funzionarii della Toscana e delle provincie dell'Emilia. Mi si dirà che i precedenti d'un'altra Legislatura non possono vincolare la Legislatura attuale. Non lo nego; ma voi mi concederete che un precedente preso da una Legislatura, se non vincola, merita però d'essere preso in seria considerazione dalla Legislatura che succede, tanto più che questo precedente ha potuto servire di norma ai paesi nuovamente annessi.

Posso citare in questo la mia testimonianza personale. Ho inteso dire parecchie volte da' miei amici a Napoli che essi si stimavano eleggibili perchè aveano veduto che l'anno scorso si erano ammessi in Parlamento il governatore della Toscana, e molti segretarii generali dell'Emilia, e perfino i direttori di diversi dicasteri della Toscana. Non so per quali motivi si muterebbe oggi sentenza, e, come diceva egregiamente l'onorevole Boggio, si verrebbe a premiare quelli che servono il loro paese e si sobbarcano all'arduo carico di sostenere pubblico ufficio in questi momenti così gravi, attribuendo loro la più dolorosa delle incapacità, l'esclusione dal recinto legislativo. Credo quindi, signori, che non si possa contrastare, che per debito di equità noi dobbiamo applicare, a beneficio dei consiglieri di luogotenenza, il principio dell'assimilazione.

Ciò posto, quale sarà quest'assimilazione? La risposta al quesito mi sembra assai facile soprattutto per quanto concerne i consiglieri di luogotenenza preposti all'amministrazione delle provincie napoletane.

In Napoli, come voi tutti ben sapete, esiste un segretario di Stato responsabile; è evidente che questo segretario di Stato deve essere assimilato ad un ministro: esistono poi consi-

glieri speciali per ciascun dicastero; è evidente che questi consiglieri debbono essere considerati come altrettanti segretarii generali. I segretarii generali sono dichiarati eleggibili dalla nostra legge elettorale; dunque i consiglieri di luogotenenza debbono essere ammessi nella Camera.

Non abuserò ulteriormente della pazienza della Camera, e concludo proponendo che essa ammetta l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza. Mi permetto solamente, a scanso di equivoco, prima di terminare, di dichiarare che nel propugnare quest'assunto io non sono menomamente mosso da alcun intendimento politico, da alcun intendimento di partito. Quando se ne presenterà l'occasione, quando la Camera incomincerà le sue discussioni politiche, io mi arrecherò a dovere di esprimere senza velo la mia opinione intorno all'istituzione del Consiglio di luogotenenza, che dissi poco fa, e che ripeto in questo momento, essere stata un'istituzione deplorabile; ma oggi anche le mie censure politiche tacciono in faccia a ciò che io credo dovere di giustizia e di equità; e perciò io voto per l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io, o signori, mi applaudo che l'onorevole signor Massari, il quale dubitava della eleggibilità de' consiglieri di luogotenenza, si sia compiutamente ricreduto. Per conseguenza limiterò il mio dire ad alcune osservazioni su quanto l'onorevole relatore ha riferito alla Camera.

Dirò che se la legge elettorale ha taciuto de' consiglieri di luogotenenza, egli è perchè non li ha considerati come impiegati; essi difatti non sono nell'organico dell'antico regno, non saranno certo nell'organico del regno italico; quindi ora non sono impiegati, e la legge non poteva mentovarli.

L'onorevole Boggio ha asserito, mi pare, che la legge la quale non faceva menzione dei consiglieri di luogotenenza è stata pubblicata a Napoli. Questo è vero; ma la legge elettorale pubblicata a Napoli sotto la luogotenenza dell'onorevole cavaliere Farini portava, fra parentesi, l'assimilazione de' consiglieri ai ministri, l'assimilazione dei direttori ai segretarii generali. Questa legge fu pubblicata nel giornale ufficiale regolarmente colla firma del luogotenente cavaliere Farini.

Quanto alla necessità dei supplementi nel caso che i consiglieri di luogotenenza volessero talora assentarsi per compiere un ufficio più alto nella Camera dei deputati, io dico che i dicasteri hanno i loro direttori, i quali fanno camminare l'amministrazione per le cose ordinarie. Laonde, se la legge, come diceva l'onorevole Boggio, non deve aver cuore, deve bene averne chi la applica per badare più allo spirito che alla lettera.

L'Italia, signori, è fatta; l'Italia era fatta anche prima delle annessioni, se la volontà de' suoi popoli avesse potuto prevalere; ma nessuno di noi ignora che tutti i Governi d'Italia, tranne uno solo, si travagliavano per tenerla serva e divisa a beneficio dello straniero. Questa lunga opera di servitù e di divisione non si poteva sfasciare in un giorno. È ora che si sfascia, e i luogotenenti e i consiglieri adempiono a quest'ufficio, a questo lavoro dell'unificazione d'Italia.

Come dunque si pretenderebbe di limitare al Governo centrale la scelta di coloro i quali debbono compiere quest'ufficio, questo lavoro? Perchè non farci entrare verun deputato? E dove prendere gli uomini per quei Consigli? Forse che non debbono essere uomini politici coloro i quali conducono la amministrazione in Sicilia ed a Napoli? A me pare di sì. E perchè dunque vietare al Governo del Re di potersi servire di senatori e di deputati per condurre a fine questa santissima unificazione d'Italia? Signori, i consiglieri di luogotenenza non sono impiegati, sono cittadini che si sacrificano pel

bene della patria; il loro impiego può durare quindici giorni, e ciò spesso è accaduto per la difficoltà di contentare il pubblico in condizioni come quelle in cui si trovano le provincie meridionali d'Italia. Perchè vogliamo noi sconfortare quegli uomini, e dir loro: avrete una diminuzione di capo se volete prestare i vostri servizi alla patria comune? Io opino quindi che la Camera non debba riguardarli come impiegati, ma semplicemente approvare la loro elezione.

DI MARCO. Signori, io vi domando libertà di parola per esporre francamente quello che già esposi davanti al III ufficio, ove la questione fu caldamente discussa e rimase indecisa.

Io assumo le idee degli onorevoli preopinanti, ma sarò più radicale, perchè parmi che i consiglieri di luogotenenza non debbano considerarsi punto come impiegati; e qui la questione finisce; perchè parmi che non si possa mettere in dubbio, in ogni ipotesi, la legge di assimilazione, e che questa definisce il consigliere di luogotenenza « ministro segretario di Stato. » E la questione un'altra volta finisce.

Signori! quando un'insurrezione è felice; quando, abbattuto il potere che comprimeva i popoli, un nuovo Governo sorge; quando si cercano uomini popolari che guidino le cose del paese, cotesti che si sobbarcano al grande incarico del momento sono essi impiegati dello Stato? E se per avventura la pubblica azienda dà loro una qualunque indennità per compensare il lavoro applicato a pubblico beneficio, hanno essi uno stipendio sul bilancio dello Stato?

A me pare che quando la legge elettorale parla d'impiegati aventi stipendio sul bilancio nazionale accenna a quegli uffici definitivi che entrano nell'organamento stabile del paese; onde qualunque ufficio si eserciti in un governo essenzialmente temporaneo e provvisorio non è impiego, e l'indennità che si ottiene non è stipendio.

Il signor Boggio, nella bella relazione che ci ha esposto, conveniva nel principio che, quando trattasi di un impiego per sè temporaneo, anzi provvisorio, non debbasi applicare la legge esclusiva; se non che diceva che la luogotenenza nelle provincie meridionali non ha termine fisso, e che nell'incertezza di questo termine bisogna considerare quegli uffici come definitivi e non precarii.

Prendo atto della dichiarazione che riconosce il principio; non mi adatto alle ragioni dell'ufficio, perchè parmi che, per qualunque incertezza, la luogotenenza di Napoli e Sicilia resti sempre, per ora, un governo precario. Io non so che cosa il Parlamento sarà per disporre; io non so come il governo di quelle regioni sarà sistemato una volta; so, per ora, che il governo di Napoli e di Sicilia non è che il governo di un giorno, è un governo provvisorio che aspetta la vostra deliberazione per essere definitivo.

Se questo avverrà, e quando, io nol so dire. Affermo però che quel governo, se esiste di fatto fino a nuovi ordinamenti, non ha più ragione di esistere sin dal giorno dell'apertura del Parlamento. Laonde gli uffici che in quelle luogotenenze si esercitano provvisoriamente, momentaneamente, non sono un impiego, come non è stipendio quanto per essi si percepisce.

Io consulterò per un momento lo spirito della legge elettorale. Perchè non si vuole un numero d'impiegati oltre il numero ed al di là delle classi che la legge prescrive? Perchè la Camera debb'essere indipendente quanto più puossi; perchè il potere esecutivo non vi abbia una mano e non vi eserciti una pericolosa influenza. Ecco il motivo evidente. Ma questo motivo io so bene intenderlo quando si tratta di uffici già costituiti, quando il potere esecutivo ha impieghi da

poter conferire, quando sul bilancio vi sono stipendi da poter assegnare. Ma, nel caso nostro, se bisogna ancora che la Camera crei essa prima l'ufficio, non so comprendere come si possa dipendere dal potere esecutivo. Per ambire che cosa? Un ufficio che in atto non è; un ufficio che solo la Camera potrebbe creare o conservare

E quando penso a taluni precedenti che si sono finora sanzionati dalla Camera, quando penso alla differenza tra ufficio provvisorio e definitivo in altri casi riconosciuta, mi sorprende che in questo caso si voglia farne una seria e positiva discussione. Senza dubbio, se il Governo avesse, a mo' d'esempio, degli ingegneri ai suoi ordini, la cui missione fosse definitiva e duratura, tutto il mondo opporrebbe alla loro eleggibilità. Ma se si trattasse invece d'opera temporanea; se il Moncenisio si dovesse, per avventura, traforare; se a quest'opera temporanea, comunque indefinita di lavoro e di tempo, si proponesse un tale con un determinato assegnamento, sarebbe egli ineleggibile? Che diremo, signori, se tra noi siede taluno che pur vi ebbe quella missione e che pur si gode quell'assegnamento? E perchè è egli tra noi? Perchè appunto non ha un impiego; perchè il suo non è che un ufficio meramente provvisorio; perchè l'opera finita, lo stipendio finisce e finisce la qualità.

Or questo è il caso nostro. Vi hanno per ora dei governi in Napoli ed in Sicilia, ma vi hanno precariamente fino a quando il Parlamento non abbia decretato alle regioni un assetto definitivo. Onde, se al presente in tanta precarietà di cose vi sono uomini che hanno la missione di governare, li direste voi impiegati, li direste stipendiati? No certamente, o signori, non hanno a considerarsi come impiegati questi uomini di buon volere, che al dimani di una rivoluzione consentono a portare il carico immenso di governare la cosa pubblica.

Ed in questa questione non parmi che la gretta parola della legge debba seguirsi, ma sibbene debba la Camera alzarsi al concetto politico.

Vorremo noi colpire di maggiore o minore incapacità gli uomini che si sono prestati al governo delle provincie napoletane e siciliane? Ma sapete voi che forse per quegli uomini o per molti di loro noi siamo qui? Noi siamo qui perchè il Re, perchè l'antica monarchia, perchè le nuove provincie, perchè la nazione intera ha voluto una l'Italia. Non pertanto vi sono delle braccia operose che hanno concorso ai grandi fatti della rivoluzione; e queste braccia sono di coloro che stettero o stanno al governo di quelle provincie.

Dire adunque ad essi: voi non avete capacità di sedere nel Parlamento, o anche semplicemente condannarli a subire il sorteggio dei grandi impiegati dello Stato, mi pare che sia veramente una opposizione impolitica. E ciò perchè la lettera materiale della legge non parla di consiglieri di luogotenenza!

Io trovo esatta la osservazione del deputato Massari, che cioè la legge del dicembre 1860 non poteva parlare di codesti uffici appunto perchè erano provvisorii. La legge è fatta per vivere a perpetuità, onde questi uffici di che si parla non potevano figurare in quelle categorie le quali staranno sempre per l'avvenire.

Perchè dunque, domando di nuovo, vorremo noi escludere tutta quella mano di uomini pei quali l'Italia è ora al rango delle nazioni?

Del rimanente, se è necessario di ritenere come impiegati i consiglieri di luogotenenza, non si può contraddire l'applicazione al principio di assimilazione. Ed a qual rango metteremo noi i consiglieri di luogotenenza? Al grado troppo modesto di segretari generali? Io dico al rango di ministri.

Che cosa era infatti il luogotenente delle provincie napoletane o siciliane? Il rappresentante di tutti i regii poteri. Che cosa erano gli organi primi ed immediati di questo Governo di luogotenenza? Capi di dicasteri, veri ministri.

Che cosa si vuole perchè si abbiano funzioni ministeriali, se non governare un paese sotto un principe, o sotto chi ne faccia le veci?

Ora, se queste funzioni erano affidate al Consiglio di luogotenenza, mi pare evidente che i consiglieri eran ministri; ed allora la questione non ha importanza di sorta nelle sue conseguenze.

Si è parlato dell'incompatibilità delle funzioni, perchè non si può ad una volta governare una regione e sedere al banco parlamentare.

Io non credo sia questo il lato più serio della questione. Molti dei grandi impiegati dello Stato sono per avventura nello stesso caso. I generali delle armate possono essi adempiere ad un tempo gli uffici del campo e del Parlamento?

L'argomento prova dunque troppo. Sarà forse una cattiva legge, ma non si tratta che di eseguirla. E poi la questione riguarda molti consiglieri di luogotenenza già dimessi al domani delle elezioni. Si avrà anche per essi riguardo alla necessità della residenza nelle regioni lungo la Sessione parlamentare? Io lo ripeto, non parevami questo il lato più difficile della questione che si è discussa.

Sommando adunque le cose dette, io credo che non si tratti punto di impiegati godenti stipendio, e che per lo meno si tratti di ministri segretari di Stato.

La Camera deciderà delle conseguenze.

BOGGIO, relatore. Sentendo come l'onorevole Massari e l'onorevole Di Marco, e, se non vado errato, pare anche l'onorevole Leopardi (sebbene non abbia potuto bene afferrare tutte le sue parole), concorressero in questo gravissimo concetto: che la continuazione dei Consigli di luogotenenza a Napoli ed a Palermo sia una disgrazia, opinione che non son lontano dal dividere anch'io, per quanto ne udii da molti dei miei colleghi, che debbo credere competenti in siffatte materie, mi pareva di poter con fondamento sperare di averli favorevoli alle conclusioni dell'ufficio IX.

E difatti, se essi, come appare dal corso delle successive loro osservazioni, sono persuasi che debba riuscire oltremodo spiacevole e doloroso ai membri dei due Consigli di luogotenenza il sentirsi dichiarati ineleggibili perchè consiglieri, dovrebbero desiderare che la Camera accogliesse le conclusioni dell'ufficio IX; poichè ne sarebbe accaduto che avrebbero preferito il mandato di deputati a quello di consiglieri, e così si sarebbe agevolata la cessazione di quel provvisorio che con sì acconce parole censurava il signor Di Marco, si sarebbe cessata quella disgrazia che con tanta eloquenza lamentava l'onorevole mio amico Massari. (*Movimento in senso diverso*) Non è adunque senza una certa meraviglia che da una premessa, la quale includeva il concetto: doversi, per quanto sia possibile, affrettare lo scioglimento dei Consigli di luogotenenza, udii gli onorevoli preopinanti giungere invece ad una conclusione che equivale al dire: *Mettiamo loro un puntello! (Harità)*

Del resto, in fatto di logica, ciascuno è padrone assoluto in casa sua, epperò questa non sarà che una avvertenza preliminare; veniamo al sodo.

Due ordini di argomenti si sono ripetuti: i consiglieri di luogotenenza non sono impiegati, dicea l'onorevole Di Marco, perchè è provvisorio l'ufficio loro, e può cessare da un momento all'altro; non solo perchè è in se medesima provvisoria la istituzione, ma anche perchè l'ufficio, essendo poli-

tico, può da un momento all'altro avvenir caso che cessi. Ma, signori, se la provvisorietà si voglia derivare dal carattere politico dell'ufficio, cosicchè basti a togliere a questo il carattere d'impiego, che cosa saravvi di più provvisorio che l'ufficio stesso di ministri in un Governo costituzionale?

Adunque la provvisorietà desunta dal carattere politico non basta ad escludere il carattere d'impiegato. Se poi si volle alludere che tale Consiglio sia provvisorio nel suo intrinseco, perchè l'istituzione debba cessare, allora torna da capo la conclusione, o dirò meglio, la seconda argomentazione, che una tale carica sia utile che cessi, e noi dobbiamo ammetterne la cessazione.

Quanto ai precedenti delle nostre passate Legislature, io ricorderò come appunto in quella sezione legislativa alla quale noi succediamo, la questione fosse decisa; come appunto fosse deciso che i funzionari provvisorii di qualunque ordine fossero, ed ancorchè provvisorii, sono impiegati.

Il Consiglio di luogotenenza di Napoli e di Sicilia che cosa fa? Mantiene in quelle due regioni qualche cosa che non può trovar riscontro salvo che nell'autonomia della Toscana, della quale autonomia tutti, credo, a cominciare dai Toscani, abbiamo salutato la cessazione con molta compiacenza. Or bene, nell'altra Legislatura vennero a sedere in Parlamento, mandati dal suffragio dei loro concittadini, egregi uomini che tenevano uffici corrispondenti a quelli dei consiglieri di luogotenenza, i quali, massime a Napoli, nessuno, credo, non dispiaccia all'onorevole Di Marco, potrà raggiugnere ai ministri; perchè in un Governo costituzionale i ministri responsabili non possono essere di due categorie: gli uni che sono, gli altri che non sono; e, siccome a Napoli ora vi è un ministro responsabile, così i consiglieri di luogotenenza che stanno sotto di lui saranno tutto al più segretari generali; ma pareggiarli ai ministri certamente non si può.

Forse sarebbe possibile far questione per quelli di Sicilia, che si trovano in condizione alquanto dissimile; ma, lo ripeto, la maggior concessione, in fatto d'assimilazione, che si possa accordare ai consiglieri di luogotenenza in Napoli, consiste nel pareggiarli ai segretari generali, e appunto il segretario generale del Governo toscano, se mal non mi appongo, fu nell'altra Legislatura dichiarato eleggibile in virtù dell'assimilazione, ma fu riconosciuto e dichiarato impiegato. Quindi, piacendo agli onorevoli miei contraddittori i precedenti, ricorro a precedenti che per un certo riguardo di delicatezza io non avea creduto dover invocare. Piacendo loro i precedenti della Camera, converranno con me che la lite è finita, perchè i precedenti hanno parlato.

Resta l'altra questione, la questione, cioè, del silenzio della legge, toccata dall'onorevole Massari.

Mi rincresce che colla migliore volontà del mondo, che certamente era nell'onorevole Leopardi, d'aiutare le argomentazioni del suo e mio amico Massari, abbia egli dato loro il colpo di grazia. Voi l'avete udito, signori, narrarvi ciò che io non ignorava, poichè fu pubblicato, ma ch'io non credeva dover ricordare, perchè cosa appartenente ad un tempo molto remoto, se si considera la rapidità colla quale s'incalzano gli eventi, voi avete udito l'onorevole Leopardi narrarvi d'una prima pubblicazione di legge elettorale fatta in Napoli, nella quale si appose all'articolo 97 dove sono le eccezioni, e, se non erro, tra parentesi e claudite, quell'avvertenza; quella cioè che ai segretari generali si paragonavano i consiglieri di luogotenenza. Dopo promulgata quella legge, che gli considerava eleggibili, se ne fece un'altra nella quale quella parentesi fu cancellata, e nell'articolo che parla delle eccezioni, i consiglieri di luogotenenza scompaiono. Dimodo-

chè all'onorevole Massari, che li vuole ammessi, perchè erano pareggiati, contrappongo l'onorevole Leopardi che ci insegna che, quando li volevano pareggiati, lo dissero, e quando si credette che il pareggiamento più non fosse possibile, si omise di dirlo.

E così doveva essere, perchè posteriormente essendosi nominato un ministro responsabile a Napoli, e non potendosi ragionevolmente credere che il concetto di creare colà un ministro responsabile fosse sbucciato all'improvviso, così conviene venire in questa sentenza che non si volle più ripetere quell'assimilazione perchè, nella previsione delle mutate circostanze, quell'assimilazione più non poteva aver luogo.

Del resto, quanto alle assimilazioni in genere, io non dirò che una cosa sola. Se fu mai caso nel quale io credessi dovermi rallegrare che i precedenti d'una Legislatura non vincolino le Legislature successive, è appunto questo. Vero che dopo lunga discussione, vero che dopo dibattimenti, nei quali, sebbene sconfitto, continuai ad onorarmi di aver sostenuta l'opinione della minoranza, prevalse il concetto delle assimilazioni; ma vero altresì che non ho ancora rinunciato alla speranza, ultima divinità che invocano i mortali, di trovarmi questa volta, sostenendo la stessa tesi, colla maggioranza. Dimodochè, essendo contrario in massima alle assimilazioni, io mi rallegro che un Parlamento sia libero di seguire o no i precedenti delle altre Legislature, perchè mi lusingo che possa prevalere qui nel nuovo Parlamento quella teoria che credo più conforme al vero spirito delle nostre istituzioni.

Io concordo coll'onorevole Di Marco in quella parte delle sue osservazioni tendenti a celebrare i meriti degli uomini che ora seggono nei due Consigli, dopo di aver con privazioni, fatiche e pericoli, preparato quello stato di cose, grazie al quale appunto fu possibile che sedessero in quei Consigli. Ma questi uomini egregi, i titoli che loro valsero la dimostrazione di fiducia degli elettori che li nominarono, li acquistaron prima di essere consiglieri di luogotenenza, servendo coll'opera, col consiglio, e taluni di loro fors'anche colla mano, la patria. Or bene, noi ci stimeremmo sempre onorati di averli in questo recinto, ma di averli appunto in virtù di quei titoli ai quali così giustamente rendeva omaggio l'onorevole Di Marco, e che nulla hanno di comune colla qualità di consiglieri di luogotenenza. Quali membri del Consiglio di luogotenenza vieta la legge che li riceviamo in questo recinto, e non è certamente quello il loro miglior titolo. I titoli, dei quali a ragione debbono andar lieti e superbi, sono i servigi resi antecedentemente al paese. Ebbene, quando la Camera sancisca l'ineleggibilità dei consiglieri di luogotenenza, gli egregi cittadini che ora coprono quell'ufficio non saranno per ciò esclusi dal Parlamento; rimarrà loro aperta la via ad entrarvi quali privati, in vista appunto di quei meriti reali e disinteressati verso la patria che l'onorevole Di Marco poc'anzi ricordava; ed al tempo istesso la Camera, votando contro la proposta del signor Massari e Leopardi, aiuterà il più pronto appagamento del loro voto più ardente, l'abolizione dei Consigli di luogotenenza di Napoli e di Sicilia.

MUREDDU. Ho chiesto la parola in seguito ai discorsi degli onorevoli Di Marco e Leopardi, i quali considerarono i consiglieri di luogotenenza sciolti dal vincolo e dalla qualità d'impiegati; non si considerano, essi dissero, come tali, ma come liberi cittadini. Se io fossi stato disposto a disgiungermi dalle conclusioni del relatore, ora il mio animo ha l'intranquillità del suo voto, e per questa considerazione mi vi sarei avvicinato.

A me pare che appunto questa sia anzitutto la massima considerazione che debbasi tener presente dalla Camera, di decidere se questi consiglieri di luogotenenza siano sì o no impiegati. Se non sono impiegati, noi veniamo ad una conseguenza che può forse essere funesta per la guarentigia delle nostre deliberazioni; noi introduciamo a far parte della Camera un numero di persone, che, mentre esercitano senza responsabilità l'amministrazione dello Stato, non entrano a far parte cogli altri impiegati della riduzione di numero per essi stabilita, e nello stesso tempo accresciamo il numero dei dipendenti ed interessati a sancire le proprie operazioni; inconveniente gravissimo che appunto la legge si propone di evitare escludendo gli impiegati oltre un numero designato.

Dietro questa grave considerazione io credo che anzitutto, come dissi, debba esattamente definirsi la qualità di questi consiglieri; a mio avviso, non è lo stipendio che godono che possa stabilire la eleggibilità loro, ma sibbene le funzioni a cui adempiono. Essi difatti non percepiscono uno stipendio, ma soltanto un'indennità, ma sono persone che amministrano; per conseguenza debbono essere considerati come amministratori, a cui sono in certo modo confidate le sorti del paese, e non dobbiamo avvalorare coi loro proprii voti, ammessi senza limite, la loro irresponsabilità.

Per queste considerazioni io chiedo al signor presidente che nell'ordine della votazione sopra quest'elezione voglia anzitutto invitare la Camera a decidere se questi consiglieri di luogotenenza siano o no impiegati, e, dietro l'attento esame di queste circostanze, molti dei deputati che la pensano come me si decideranno a validare o no quest'elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

BIXIO. Sarò molto breve nelle mie parole.

Io non comprendo come in questa Camera si qualifichi la istituzione della luogotenenza meridionale colla parola *deplorabile*. Parmi questa una cosa assai strana. Il governo di luogotenenza va in questo momento incontro a grandi difficoltà e a questioni gravissime; noi dobbiamo quindi badare ben bene e non gettare il discredito sul Consiglio. Nè il signor Massari nè altri, credo, hanno in pronto un'altra forma di governo da surrogare a questo.

L'istituzione della luogotenenza è stata giudicata una necessità; ma a questa necessità è dovere di tutti di dar forza, e a Napoli come in Sicilia si ha bisogno precisamente di forza. Vi sono difficoltà cui tutti dobbiamo aiutare a superare, e non si deve dal Parlamento scemare l'autorità morale di chi vi esercita il potere.

Quanto alla questione elettorale, io non sono avvocato, e non posso considerarla dal punto di vista legale; non metterò quindi alla tortura gli articoli della legge per farne uscire se sono o no eleggibili. (*ilarità*) Io la considero sotto tutt'altro aspetto: dal lato politico. Gli uomini che siedono nel Consiglio di luogotenenza in Napoli e in Sicilia sono uomini politici, essi esercitano sul paese una vera influenza politica; io non sono amico, nè in relazioni personali con alcuni di questi; non è un mio santo il signor Liborio Romano; ma evidentemente il signor Liborio Romano è mandato alla Camera da 400,000 abitanti del mezzogiorno; ora, quando un personaggio è mandato alla Camera da 400,000 cittadini, è incontestabilmente l'espressione di una volontà che vuol essere rispettata.

Il non tener conto di questo sarebbe, secondo me, errore politico, ed io voto perchè l'elezione dei consiglieri di luogotenenza sia convalidata. Se non potranno venire per ora, verranno quando potranno. (*Applausi*)

MASSARI. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole generale Bixio ha voluto rivolgermi un rim-

provero per un aggettivo che ho collocato dinanzi alle parole *Consiglio di luogotenenza*. Io rendo omaggio ai sentimenti veramente patriottici che hanno determinato l'onorevole generale, e gli ne rendo perciò vivissime grazie. Ma mi affretto a aggiungere che nell'usare simile parola io non ho punto avuto in mente di gettare il discredito sopra una parte qualsiasi del Governo del Re, ho voluto semplicemente esprimere la mia opinione sul concetto politico che guidò i governanti a stabilire il Consiglio di luogotenenza. L'onorevole generale Bixio mi permetterà che io gli dica che, anche dopo le sue osservazioni, persevero nella mia opinione.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io spero che l'onorevole Boggio questa volta m'ascolti e mi possa capire. (*Si ride*)

Io dico precisamente che la sola legge elettorale pubblicata per mezzo del giornale ufficiale di Napoli si è quella che conteneva le parentesi; l'altra non venne pubblicata. È vero che la pubblicazione vale perchè fatta nella gazzetta ufficiale del regno, ma essa non pervenne alle provincie napolitane. Il che sia detto così di passaggio.

Vengo ora ad un'altra osservazione.

L'onorevole Boggio crede che a Napoli vi sia un ministro responsabile e vi sieno dei consiglieri suoi commessi; il che non è punto esatto. I consiglieri sono qualche cosa di più di semplici commessi e segretari del ministro responsabile. Difatti basta leggere il decreto che istituì la luogotenenza per vedere che lo stesso ministro responsabile non può proporre un affare, un decreto a S. A. R. il luogotenente, senza il concorso e la firma di un consigliere. Cosicchè i consiglieri di luogotenenza a Napoli formano quasi una stessa persona col ministro responsabile.

Io non so quale distanza corra tra l'uno e gli altri; so però che l'uno non può fare senza gli altri, e che gli altri non possono fare senza l'uno. È una combinazione di carico, d'impiego, se si vuole, tutta nuova, tutta strana, come vogliono le condizioni straordinarie ed eccezionali del momento. Epperò insisto sempre perchè s'abbiano a considerare come ministri, perchè, senza averne il nome, ne hanno quasi tutte le attribuzioni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Piglio a parlare per sostenere l'elezione del signor Liborio Romano.

Comincio a dichiarare che non posso attribuire importanza all'argomento addotto dall'onorevole relatore, che noi dobbiamo annullare quest'elezione, affinchè cessi la luogotenenza di Napoli. Come benissimo osservava l'onorevole Bixio, noi non sappiamo che cosa si potrebbe surrogare se ad un tratto venisse a cessare quell'ordinamento.

Oltre ciò, quando si dovesse trattare questa questione, non la si dovrebbe introdurre discutendo dell'applicazione e dell'interpretazione della legge elettorale.

Nel sostenere la validità dell'elezione, io comincio tuttavia dal rifiutare l'argomento che è stato tratto dall'assimilazione. Non credo che in fatto di capacità o d'incapacità elettorale si possa procedere per via di assimilazione, perchè in questa materia la legge è tassativa; tanto il legislatore vuole quanto egli esprime.

In secondo luogo, quando si facesse assimilazione, io non vedrei alcun modo di assimilare le funzioni dei consiglieri di luogotenenza con quelle dei ministri; perchè l'essenziale carattere delle funzioni dei ministri è che essi stanno innanzi a noi responsabili degli atti che emanano dal potere

esecutivo. Ora, se il Parlamento dovesse chiedere conto di un atto che si commetteva a Napoli, certamente non andrebbe a cercare i consiglieri di luogotenenza, ma i ministri che stanno su quei seggi. Io credo che la vera sede della questione sia quella che è già stata trattata da uno degli onorevoli preopinanti, cioè se questi consiglieri debbano riguardarsi come impiegati regii nel proprio e vero senso della parola.

Ora che cosa è un impiegato regio? Un impiegato regio è quello che, secondo un vocabolo molto conosciuto nel nostro linguaggio burocratico, ha una *carriera*.

Una carriera è una tale condizione in cui l'uomo può fare assegnamento sopra certi vantaggi di lucro pecuniario e di onore che non lo perde finchè egli serve il Governo, anzi che non perde nemmeno quando l'età, le infermità od altre contingenze lo impediscono di proseguire ne'suoi servizi. Tranne che succeda qualche mutazione affatto straordinaria, l'impiegato regio può fare assegnamento sulla sua carriera; ma a che condizione? A quella di continuare a rendersi meritevole della fiducia del Governo.

Ora appunto questa fiducia che egli deve continuare a meritare è quella che menoma in esso l'indipendenza che si desidera in coloro che vengono qui a rappresentare la nazione.

Voi vedete che per questo rispetto non è nella stessa condizione quegli che ha delle funzioni che debbono cessare, quando venga a cessare una condizione di cose affatto straordinaria. Sicuramente nessuno di coloro i quali assunsero la qualità di consigliere di luogotenenza credette di cominciare una carriera.

Questa qualità potrebbe in alcuni casi essere loro di titolo al favore del Governo che li portasse a posti onorifici lucrosi.

Ebbene, ove questo caso venisse a verificarsi, perderebbero la qualità di deputati, e, quando fossero eletti di nuovo, vedremmo se fossero nella categoria degli impiegati eleggibili o no.

Io sarei poi d'avviso che si dovessero anche tenere in molto conto i precedenti della Camera.

Nella passata Legislatura la Camera ammise nel suo seno e l'onorevole Bettino Ricasoli, il quale era governatore della Toscana, e l'onorevole D'Ancona, il quale era direttore di quelle finanze, che rispondeva a un di presso, per quanto io creda, all'ufficio di luogotenenza a Napoli; sicuramente se l'ufficio di governatore non fosse stato relativo alle condizioni straordinarie in cui si trovava la Toscana, stante l'autonomia, non sarebbe venuto in mente a chicchessia che il Ricasoli fosse eleggibile.

E qui citerò ancora un altro esempio nel quale fui interessato.

Nel 1849, dopo la battaglia di Novara, io fui inviato a Milano insieme coll'onorevole generale Dabormida, oggi senatore del regno; avevamo tutti e due le qualità di ministri plenipotenziari per le trattative della pace coll'Austria.

Mentre noi stavamo continuando i negoziati, furono convocati i collegi elettorali per formare una nuova Camera; fummo eletti l'uno e l'altro. Ebbene, nessuno nella Camera fece la menoma opposizione.

Ora se vi era impiego, il quale escludesse dalla Camera, era certamente quello di ministro plenipotenziario, poichè vi era nella legge d'allora un articolo che escludeva tutti gli agenti diplomatici.

Io non intendo ora di dare nè lode nè censura alla Camera d'allora; ma sta in fatto che la maggioranza non era punto propensa nè a favorire il Ministero, nè ad agevolare l'ammissione degli impiegati nella Camera. È vero che quando

venimmo a sedere nella Camera le nostre funzioni erano cessate, ed era cessata in noi la qualità di ministro plenipotenziario.

Ma che? quando io disimpegnai le stesse funzioni in Firenze, dove io mi trovava in carriera ordinaria, quand'anche io avessi chiesto le mie dimissioni, non avrei potuto venire a presentarmi alla Camera, se un collegio elettorale mi avesse eletto deputato, mentre aveva la qualità di ministro?

Io non cerco quant'autorità debbano avere questi esempi, ma non posso a meno di trarre una conclusione, che la obiezione che si muove contro l'elezione del signor Liborio Romano non ha per sé quelle evidenze incontrastabili che a prima giunta colpiscono le menti degli uomini; or bene, io reputo che, quando non sia evidente la ineleggibilità, si debbe rispondere per la eleggibilità, perchè è questo il più importante dei diritti politici, concesso ai cittadini di una nazione libera; e di questo diritto voi non potete privarli, se la legge non vi parli in modo chiaro ed espresso, il quale vi costringa addirittura di interdirla dall'esercizio di questa facoltà.

E come io credo che dobbiamo rispettare i diritti degli eletti, così, o signori, io tengo fermo che dobbiamo rispettare il diritto degli elettori, e quando gli elettori col fatto dell'elezione vengono a dirvi: eccovi, noi abbiamo riposta la nostra fiducia in questo cittadino; se per noi avvenga che sia infirmata l'elezione, noi in sostanza veniamo a dire a costoro: scegliete un altro che quello cui volevate per vostro deputato; noi li costringiamo a dare il suffragio a chi aveva un minor grado di fiducia.

Questo possiamo, anzi dobbiamo fare, quando la legge è chiara; ma, quando c'è luogo al menomo dubbio, io non consento di farlo; a me non regge l'animo di dire ad un cittadino: *voi non siete eleggibile*; quando un testo chiaro ed esplicito della legge non mi ci costringe, non mi regge l'animo di dire ad un collegio: voi avete eletto male, la vostra scelta è nulla, non può, non debbe aver effetto, se pure la legge non mi ci forzi; non mi regge l'animo di dare il veto alla deliberazione di un collegio elettorale, se pure rimane un dubbio in favore dell'elezione.

MELLANA. Non era mia intenzione di prender parte alla presente controversia, massime dopo che fu portata sopra il terreno politico; questa è omai mera quistione di apprezzamento, e può essere tanto in un senso che nell'altro; ma, mio malgrado, io sono costretto di prendere a parlare in questa discussione, poichè non potrei accettare la teoria messa in campo dall'onorevole Bon-Compagni, la quale io non vorrei che rimanesse senza risposta, onde non sia invocata e non serva di antecedente presso di noi.

In verità debbo dire all'onorevole Bon-Compagni che io non so capire, come egli abbia tratto un esempio di assimilazione dal doloroso fatto al quale dovette prender parte. Esso disse che, ritornando dallo stringere una pace dolorosa coll'Austria, noi, che allora temevamo delle sorti della patria, non ci facemmo addentro a vedere, se esso era stato impiegato temporaneo, e se perciò potesse sedere in questa Camera. Noi allora eravamo preoccupati da ben altri pensieri; eravamo preoccupati da un lutto italiano; noi ci apprestavamo qui a coraggiosamente respingere quella pace e a dire ai nostri fratelli d'Italia, che tentavano l'ultimo mezzo per costruirli, che se il Piemonte si ritraeva, si ritraeva costretto da estrema necessità, ma pur coll'intendimento di conservare viva la questione dell'italica rigenerazione. In quel momento, signori, non potevamo ricercare se gli onorevoli Bon-Compagni e Dabormida avessero avuto un impiego temporaneo od uno stipendio.

D'altronde mi permetta l'onorevole Bon-Compagni di dirgli che non poteva in allora farsi questione d'un suo stipendio temporaneo. Credo infatti ch'egli, come il suo onorevole compagno, non avranno avuto uno stipendio fisso mensile, ma solo il rimborso delle spese che doveano fare per sostenere il loro decoro a fronte dei legati austriaci.

Qui invece la questione sta nei termini in cui la pose l'onorevole Boggio; è questione di stipendio fissato e regolarmente corrisposto. Il precedente messo innanzi dall'onorevole Bon-Compagni non ha dunque che fare col caso presente. Ma egli soggiunse: per impiegati intendo coloro, i quali dall'adolescenza intraprendono la carriera degl'impieghi; che pensano di vivere e morire impiegati dello Stato; che pensano non solo di provvedere al loro sostentamento, mentre prestano l'opera loro allo Stato, ma vogliono ancora provvedere colla giubilazione alla loro vecchiezza; gli altri che entrano negli impieghi, assumano pure gl'impieghi più lucrosi; secondo lui non sono impiegati, poichè non possono rimanere negli impieghi per tutta la vita, ma vi stanno solo temporaneamente, ed il Governo può rimuoverli a suo beneplacito. Non so fin dove si andrebbe quando si ammettesse questa teoria. Tutte le società, qualunque sia la loro costituzione, hanno i loro stabili funzionari. Chi serve la nazione colle armi, chi nell'amministrazione; ed io vorrei ben vedere un ministro il quale avesse il coraggio di rimuovere dall'impiego uno di questi impiegati per le sue opinioni politiche. Ho fiducia che il signor Bon-Compagni si alzerebbe meco in questo recinto a condannare quel ministro; e un voto del Parlamento farebbe scomparire quel Ministero, perchè facesse luogo ad un altro, il quale rimettesse al suo posto l'onorato impiegato, che seppe sostenere liberamente la sua opinione. Quando all'incontro si tratta di un altro ordine di impiegati, quando si tratta di quegli impiegati temporanei che possono essere dimessi dal Ministero, senza che esso possa essere per ciò rimpoverato, questi impiegati sono meno indipendenti degli altri.

Ma io non mi diffondo molto su questa questione, giacchè essa sarà più ampiamente trattata quando si parlerà dei consiglieri assimilati ai consiglieri di Stato. Io ho preso oggi la parola solamente perchè non venisse sancita per ragioni politiche la presente elezione, e neppur si credesse che venisse sancita per la teoria messa avanti dall'onorevole Bon-Compagni.

Contento ora di aver fatto questa protesta, mi riservo di entrare più ampiamente in questa questione quando ne verrà il caso.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Non dirò che pochissime parole, poichè quanto è stato detto da tutti gli onorevoli preopinanti in favore dell'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza mi dispensa dal confutare tutte le ragioni che l'onorevole relatore dell'ufficio IX metteva avanti per sostenere la loro ineleggibilità.

Non farò che una semplice osservazione, ed è questa. Il consigliere di luogotenenza, come è stato stabilito il Consiglio in Napoli ed in Sicilia, non è un impiegato, come ben diceva l'onorevole Di Marco; non è un impiegato provvisorio, nè un impiegato organico; per me il consigliere di luogotenenza fu ed è una necessità politica.

Signori, l'onorevole Mellana, combattendo le parole del signor Bon-Compagni, dice: non mi parlate di quella discussione, noi eravamo preoccupati da un lutto italiano, dalla sconfitta d'Italia; e io vi dirò: o signori, oggi debbe parlarsi di quelle considerazioni messe avanti dal signor Bon-Compagni, poichè

oggi non siamo preoccupati da un lutto italiano, siamo bensì preoccupati da una gioia italiana, poichè oggi abbiamo compiuto una rivoluzione tale in Italia che si costituisce nazione, che ci fa giungere allo scopo che fu il sospiro di tanti secoli.

Adunque, sotto questa preoccupazione, la considerazione politica non può scindersi dalla considerazione pratica.

Non ripeterò gli argomenti messi avanti per l'assimilazione dei consiglieri di luogotenenza ai ministri ed ai segretari generali; dirò che, secondo me, i consiglieri di luogotenenza non dovete assimilarli; dovete ritenere il consigliere di luogotenenza in Sicilia come ministro, dovete ritenere il consigliere di luogotenenza a Napoli come segretario generale.

Diffatti sotto la giurisdizione della luogotenenza generale istituita con poteri straordinari per ragioni eccezionali, istituita per portare il paese a quella significazione che fino ad oggi non è completa, poichè le istituzioni non sono ancora svolte e non sono ancora coordinati tutti gli elementi che costituiscono l'unità politica ed amministrativa d'Italia, non è dubbia l'alta posizione dei consiglieri. Che cosa è il consigliere di colui che è a capo del Governo, di colui che ha poteri straordinari, di colui che rappresenta intero il potere? Signori, questo consigliere che propone le leggi, che le sottoscrive col luogotenente, che le fa pubblicare, che sovrasta all'amministrazione, questo consigliere è il ministro.

Ora, se questo è, come voi vorreste escludere dalla categoria degli eleggibili i consiglieri di luogotenenza? Perchè? Perchè non è previsto dalla legge. Ma, signori, la legge, nelle circostanze eccezionali in cui ci troviamo, voi non potete invocarlo nella sua lettera; la legge, nelle circostanze eccezionali in cui ci troviamo, non doveva, nè poteva parlare dei consiglieri di luogotenenza; ufficio d'altronde provvisorio, ufficio che dovrà presto o tardi sparire, quando sparirà la necessità politica che l'ha fatto nascere. E se, come diceva l'onorevole Boggio, la legge non ha cuore, ma soltanto ha riguardo all'esame della questione di diritto per l'applicazione, risponderò coll'onorevole Leopardi, che coloro i quali applicano la legge hanno cuore, e debbono considerare se in talune circostanze l'interpretazione deve essere più o meno ristretta, o più o meno estensiva, a seconda degli elementi che possono servire di guida.

Ora io ritorno al punto di partenza: dissi che l'istituzione della luogotenenza è una necessità politica, e conchiudo da questo che la Camera nell'adottare il parere di una perfetta assimilazione, cioè dell'identità delle funzioni di consigliere di luogotenenza con quelle di ministro, non fa che rendere omaggio a questa necessità politica.

Ricordatevi che l'Italia è fatta bensì, ma deve completare la sua unificazione colla concordia di tutti gli Italiani, ed a questo scopo si deve volere che tutte le intelligenze, tutte le volontà cooperino a facilitare la via al Ministero; dovete facilitare la via a tutti gli uomini proposti a questa grande amministrazione; non dovete creare degli ostacoli. Ora voi avete dei consiglieri di luogotenenza nell'Italia meridionale, che deggono lavorare per l'unificazione; questi uomini non possono essere che uomini politici, non potete estrarli dalle infime classi burocratiche; questi uomini non potete trarli dal nulla, poichè, se anche avessero una grande intelligenza, mancherebbero di quella influenza, di quella popolarità che è necessaria, perchè il paese confidi nella loro amministrazione.

Se dunque, ripeto, è vera questa necessità politica, ne conchiudo che, trattandosi di interpretare la legge per cose che avvengono nell'Italia meridionale, il primo Parlamento italiano non deve molto discutere sopra la regolare o irregolare

minuziosa applicazione della medesima, e poichè non trova ostacolo potente, poichè non havvi violazione di legge, deve dar prova di senno politico col dichiarare eleggibili i consiglieri di luogotenenza, ritenendoli uguali ai ministri, o ai segretari generali.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono ancora tre oratori iscritti; il signor Cepolla...

CEPOLLA. Io rinunzio la parola.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Due sono le proposte presentate alla Presidenza, entrambe tendenti a stabilire una massima generale sulla questione ora discussa: colla prima l'onorevole Mureddu propone che preliminarmente sia posta in votazione la massima se i consiglieri di luogotenenza delle provincie napoletane e siciliane siano o no impiegati.

MINGHETTI, ministro dell'interno. Domando la parola. Quando la Camera tratta della validità delle elezioni, si costituisce in *giuri*, e quindi giudica sul fatto e non sul principio.

Comprendo che l'ammettere una persona per ragione di una data qualità rende naturale e, direi quasi, necessario che nei casi simili sia nella stessa guisa giudicato; ma con ciò la Camera non istabilisce una massima generale. Ciò non sarebbe secondo i principii di diritto costituzionale, nè secondo la giurisprudenza finqui praticata.

Per questo motivo io mi opporrei alla proposizione ora enunciata.

MUREDDU. In seguito alle osservazioni state testè fatte dall'onorevole ministro per l'interno, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora non rimane più che la proposta del deputato Massari.

MASSARI. Ritiro io pure la mia proposta in seguito alle osservazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio IX, che sono per l'annullamento dell'elezione del signor Liborio Romano a deputato del collegio d'Altamura.

(La Camera conferma l'elezione.)

BOGGIO, relatore. 4° collegio di Palermo.

Questo collegio è diviso in tre sezioni, con elettori iscritti in numero di 1149.

Intervennero al primo scrutinio 869 votanti, dei quali i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al generale Giacinto Carini voti 384; al professore Francesco Ferrara 364; al signor Calvi presidente Pasquale 76; voti dispersi 41; nulli 4.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, ebbe luogo la votazione di ballottaggio, alla quale intervennero 764 votanti, dei quali 399 diedero il voto al generale Giacinto Carini; 363 al professore Francesco Ferrara; schede nulle 2.

Le operazioni essendo state tutte regolari, il solo ostacolo al convalidamento dell'elezione stava nella qualità di membro del Consiglio di luogotenenza in Sicilia; ma il recente voto della Camera avendo rimossa questa difficoltà per un'altra elezione in condizioni analoghe, anzi la condizione di consigliere di luogotenenza in Sicilia essendo più favorevole che quella di consigliere di luogotenenza in Napoli, credo interpretare il voto dell'ufficio IX proponendo, a vece dell'annullamento, l'approvazione di questa elezione, in omaggio al recente voto stato dato dalla Camera.

PRESIDENTE. Benchè si potrebbe ora ritenere come non contestabile quest'elezione, tuttavia io porrò ai voti le conclusioni del relatore del IX ufficio, per la convalidazione del-

l'elezione del generale Carini a deputato del 4° collegio di Palermo.

(La Camera approva.)

MASSARI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Lanzo.

Questo collegio è diviso in sei sezioni. Il numero degli elettori iscritti è di 633. Presero parte al primo scrutinio 447 voti.

L'avvocato Paolo Massa ha conseguito voti 326; il cavaliere Luigi Genina 107; gli altri voti andarono dispersi.

L'avvocato Paolo Massa, avendo raggiunto il numero dei voti prescritto dalla legge, e d'altra parte non essendovi nessun reclamo nel processo verbale, e le operazioni essendo regolarissime, a nome del IX ufficio ho l'onore di proporvi l'approvazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

A nome del medesimo ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Lucca.

Il numero degli elettori iscritti in questo collegio è di 1312. Presero parte al primo scrutinio 725.

Il cavaliere Giovenale Vegezzi-Ruscalla ottenne voti 420; l'avvocato Carlo Massei 167; il conte Iardi Raffaele 92; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, nel quale sopra 673 votanti il cavaliere Vegezzi-Ruscalla ebbe voti 448, e l'avvocato Massei 205.

Le operazioni sono regolari; solamente ad uno dei processi verbali sono annesse le schede contestate, le quali non possono menomamente mutare il risultamento dell'elezione, a motivo della grande maggioranza riportata dal cavaliere Giovenale Vegezzi-Ruscalla; cosicchè ho l'onore di proporvi a nome del IX ufficio l'approvazione di questa elezione.

Era sorto il dubbio che l'onorevole eletto fosse impiegato, ma dopo opportuna verificaione è risultato che non sostiene nessuna pubblica funzione; di maniera che ho l'onore di proporvi, come già dissi, la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

MAZZA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera le conclusioni dell'ufficio IX sulla elezione del collegio di Nuoro.

In questo collegio sono iscritti 1540 elettori, e votarono al primo scrutinio 643.

Ebbero l'avvocato Antonio Mureddu 333 voti, il signor cavaliere Giovanni Siotto-Pintor 143.

Nessuno avendo conseguito la maggioranza, si procedette al ballottaggio, dal quale riusei eletto il signor avvocato Antonio Mureddu con 417 voti contro 313 riportati dal signor cavaliere Giovanni Siotto-Pintor, sopra 734 abitanti.

Non vi sono irregolarità, ma havvi una protesta sottoscritta da un elettore, divisa in quattro capi, che io riferirò partitamente alla Camera.

Nel primo di questi appunti si dice che nella votazione del 27 gennaio nella sezione di Dorgai, che fa parte di questo collegio, non si scrisse a riscontro del nome degli elettori il nome dello scrutatore e del segretario, secondo la legge prescrive.

Veramente l'omissione di questa formalità sarebbe non lieve, conciossiachè la scritta di questo nome è la prova autentica che nel votante si riscontra la qualità di elettore.

L'ufficio, ciò nondimeno, considerando 1° che l'omissione di questa forma avvenne nella votazione, mentre l'eletto risultò eletto allo squittinio di ballottaggio; 2° che, quand'anche si volessero annullare tutti i voti da lui ottenuti in questa sezione, pur tuttavia si sarebbe sempre dovuto procedere al

ballottaggio; considerando infine che nello scrutinio di ballottaggio questa formalità fu osservata, giacchè i processi verbali non portarono richiami a tale riguardo, l'ufficio fu d'avviso di passar oltre a questo primo appunto.

Seguono due altri appunti, i quali siccome sono connessi tra loro nella conclusione che l'ufficio prese a loro riguardo, io riferirò connessamente.

Nel primo di questi altri appunti si dice che in una sezione 60 elettori furono cancellati indebitamente perchè analfabeti dalle liste elettorali (si tratta della Sardegna), e per conseguenza non furono ammessi a votare; nel secondo appunto si afferma che 25 elettori, comunque giustamente cancellati dalle liste definitivamente decretate dal governatore, pur tuttavia concorsero a dare il loro voto.

Certamente anche queste circostanze sarebbero gravi; ma l'ufficio ha considerato essere legge prima e costante delle elezioni, che una maggioranza certa ed incontrastata sia sufficiente per validare l'elezione; quindi pose questa quistione di fatto: quand'anche si vogliono aggiungere al competitore dell'eletto i 60 votanti che si dice avrebbero dovuto concorrere in una sezione a votare pel deputato, il competitore dell'eletto non raggiungerebbe che 373 voti; ne ebbe 315, 60 aggiunti danno 373. E quand'anche si volessero detrarre dall'eletto i 25 voti che si affermano indebitamente ammessi in un'altra sezione, siccome l'eletto ne avrebbe avuto 417, così, difalcandone 25, resterebbero pure a suo favore 392 voti, cioè 19 di maggioranza.

Laonde l'ufficio ha creduto che, attesa la maggioranza certa e incontestata dell'eletto, non si possa far luogo nè all'annullamento nè all'inchiesta.

Segue il quarto appunto, che io reputo conveniente di leggere testualmente alla Camera. In questo quarto appunto è detto che « vi fu pressione morale in tutto il collegio, ed in specie nella sezione di Siniscola, dove è voce pubblica costante ed accreditata che ben 50 elettori per timore sonosi astenuti dal votare. Le circostanze sarebbero, in primo luogo, che il giudice del mandamento di Dorgali, ausiliario dei Mureddu, che da parecchi mesi era chiamato alla istruzione di un processo a carico delle primarie famiglie del paese, nell'intervallo della prima e seconda votazione recavasi da Dorgali a Siniscola collo scopo apparente di compiere alla sunnominata commissione; che egli calorosamente tenesse parte pel Mureddu, ma che in effetto per poter influire sulla votazione, a Siniscola è cosa notoria, ammessa e dichiarata dai meno sapienti, e così gli elettori processati e le loro famiglie subirono gravissima pressione morale alla vista del giudice istruttore, e si astennero o ne appagarono le voglie. »

Come ha sentito la Camera, la protesta non cita persone, non allega fatti precisi di pressione; e parve all'ufficio che la semplice vista del giudice istruttore non costituisse un sufficiente argomento per presumere della pressione e per motivare un'inchiesta.

Laonde prego la Camera, a nome del IX ufficio, di convalidare l'elezione del signor avvocato Antonio Mureddu a deputato del collegio di Nuoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Antonio Mureddu a deputato del collegio di Nuoro.

(La Camera approva.)

CAMPINI, relatore. In nome del IX ufficio ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Conversano.

Gl'iscritti sommano a 1481; i votanti furono 1089.

Il signor marchese Camillo Caracciolo di Bella riportò 619

voti; il canonico Giuseppe Del Drago 296; il signor Vincenzo Dell'Erba 54; il signor Francesco Noia 51; il signor Giovanni Chiaia 54; voti dispersi 55.

Il signor marchese Camillo Caracciolo di Bella, avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato deputato.

Accadde però che nella sezione di Noia, come si legge nel verbale, fra gli elettori intervenuti alla votazione vi furono di quelli che, non sapendo scrivere, ricorsero per ciò a persone di loro fiducia. Si omise di notare nel verbale per ciascun elettore la sua incapacità a scrivere il nome del candidato, ma se ne fece una indicazione per 50; dopo fatta la votazione generale, vi fu una protesta sul proposito.

Ma, anche tolti i voti 77 che in questa sezione ebbe il signor Caracciolo, resterebbe sempre un numero sufficiente di voti per la validità dell'elezione.

Fu inserita nel verbale una protesta di alcuni elettori, i quali chiedono che venga annullata l'elezione per questa dimenticanza di aver tenuto nota degli analfabeti mano a mano che essi si presentavano.

Dopo aver inserita cotesta protesta, l'ufficio continua:

« L'ufficio risponde che genuinamente ha dichiarato dapprima la sua involontaria omissione di notare sulla lista, volta per volta, gli elettori analfabeti, ma nella sostanza ha esso fedelmente adempiuto al voto della legge di interpellare gli elettori a scrivere di proprio pugno il voto, se sapessero o potessero scrivere, ed a mente della legge si sono obbligati gli analfabeti a farsi scrivere la scheda da elettori presenti, » ecc.

Dopo queste dichiarazioni seguono le firme del presidente e degli elettori componenti l'ufficio della sezione.

Nacque in seno dell'ufficio IX una questione relativamente a questa petizione di fatto. Alcuni sostennero che l'ufficio della sezione di Noia avesse commessa una nullità, poichè questa trascrizione a memoria, che essa fece, non era una prova quale si richiede dalla legge, ma non faceva altro che una semplice testimonianza, senza aver nessuna forza di prova legale; si domandavano altri nell'ufficio come si faceva a stabilire veramente quale fosse il numero degli analfabeti che si erano presentati nella sezione di Noia; epperò conchiudevano che dovesse annullarsi la votazione dell'intera sezione.

Ora, annullata questa votazione, venivano a sparire 77 voti per il marchese Caracciolo di Bella, e la votazione intera restava nulla, in quanto che esso non raggiungeva più la metà dei voti voluti dalla legge.

Però, malgrado questa discussione, l'ufficio IX osservò in primo luogo che, nel caso di questa elezione, da tutte le carte non risultava il menomo dubbio di brogli elettorali; che tutte le operazioni erano procedute, tanto nella sezione di Noia come nelle altre, colla maggiore lealtà; che quella dichiarazione fatta dall'ufficio definitivo, quantunque non potesse prendersi come una prova legale, doveva però prendersi come una presunzione di verità, a cui nulla si opponeva nel rimanente delle carte; che non era poi presumibile che, trattandosi di una sezione di una città, quale è Noia, e non già di una sezione di campagna, tutti quanti gli elettori fossero analfabeti.

Scese quindi l'ufficio piuttosto nel concetto che, ove si volesse ritenere per regolare quel verbale, dovesse non già annullarsi la votazione dell'intera sezione, e così togliersi al signor Caracciolo 77 voti, ma unicamente annullarsi i voti dei 51 analfabeti che sarebbero stati forse irregolarmente ricevuti.

Togliendo però i 51 voti, non viene viziata la elezione del signor Caracciolo.

Un'ultima riflessione finalmente decise l'ufficio a provenire la validazione.

L'articolo 81 della legge elettorale, allorchando insegna il modo con cui gli analfabeti debbono rendere il voto, dice genericamente che il segretario farà di ciò constare nel verbale; non dice però quando deve farne constare; non dice per niente che il segretario debba farne constare man mano che gli analfabeti si presentano.

Basta adunque che questa menzione nel processo verbale vi sia; ora nel caso nostro questa menzione nel verbale c'è, e non è caso di dire che neppur qui sia stata violata la legge.

Ho pertanto l'onore di proporvi a nome del IX ufficio la validazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

DE BLASIS, relatore. Collegio d'Acqui.

Questo collegio consta di 8 sezioni. Gli elettori iscritti ascendono a 954; votarono 615. I voti si ripartirono nel modo seguente:

L'avvocato Giuseppe Saracco ottenne voti 440; il cavaliere Emilio Pistone 151; andarono dispersi 11 voti; 13 furono annullati.

L'avvocato Saracco ebbe per conseguenza la maggioranza assoluta. Vi sono degli appunti su quest'elezione, ma di non grave momento. Ad ogni modo io li esporrò brevemente alla Camera.

Nella sezione elettorale di Bubbio, oltre 45 voti dati all'avvocato Saracco, l'ufficio elettorale ne annullò altri 9. Sopra 5 di questi non vi fu contestazione alcuna, e tutti convennero dovessero essere annullati; per gli altri 6, le cui schede sono unite al processo verbale, molti sostennero che la nullità fosse stata ingiustamente fulminata, inquantochè in essi era sufficientemente indicato l'avvocato Saracco. L'ufficio centrale d'Acqui credette di ritenerne la nullità; ma qui giova osservare che l'aver tolto questi 9 voti all'avvocato Saracco, per nulla toglie al risultato sul quale si fonda la sua proclamazione a deputato.

Nella sezione di Ponzzone successe la stessa questione per riguardo ad un altro voto, il che torna allo stesso risultato, vale a dire che non vizia punto la nomina, non muta nemmeno per questo il numero dei voti.

Si è fatta un'altra questione nascente da che la lista elettorale del comune di Grogardo, sezione di Ponzzone, contenente undici nomi, fu trovata irregolare e rimandata indietro: dietro questa irregolarità gli undici elettori non poterono intervenire alla elezione.

Ma è da notarsi che, se anche questi undici elettori fossero convenuti, e i loro voti si fossero tutti portati sul competitore dell'avvocato Saracco, cioè sul signor Pistone, non pertanto questi sarebbe stato sempre inferiore nel numero dei voti, e la maggioranza avuta dall'avvocato Saracco sarebbe stata sempre tale da determinare legalmente la sua proclamazione.

Per queste ragioni il I ufficio, per organo mio, ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

CRISPI, relatore. Collegio di Chiaramonte.

Esso si compone di quattro sezioni: di 810 iscritti votarono 554.

I voti si divisero nel modo seguente:

Signor Giacomo Racioppi 387; signor Pasquale Serra 52; signor Domenico Giura 56; signor Alessandro Sole 35; voti dispersi 44.

Il signor Racioppi Giacomo, avendo ottenuto il numero dei voti voluto dalla legge, fu proclamato deputato.

L'ufficio intanto ebbe a riconoscere che il signor Racioppi è segretario generale di un governo di provincia, quindi nel numero di quegli impiegati i quali non possono essere eleggibili. Per conseguenza il vostro ufficio fu di unanime avviso di proporre alla Camera l'annullamento di quest'elezione.

(L'elezione è annullata.)

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori che abbiano relazioni in pronto?

MALMUSI, relatore. A nome del III ufficio mi reco ad onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Todi.

Questo collegio si divide in quattro sezioni.

Il numero complessivo degli elettori iscritti è di 565, cioè in Todi 255, in Bevagna 141, in Montefalco 79, in Trevi 90.

Nel primo scrutinio, in cui votarono elettori 183, il conte Leony Lorenzo ottenne voti 64, il marchese Gioachino Pepoli 112.

Nessuno dei candidati avendo raccolto il numero dei voti voluto dalla legge, si fece luogo allo scrutinio di ballottaggio, il cui risultamento fu come segue: votanti 207; Leony voti 123; Pepoli 82; nulli 2.

Il conte Leony, avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato di Todi.

M'incombe per altro di ragguagliare la Camera, a nome del III ufficio, di una grave irregolarità occorsa nello scrutinio di ballottaggio.

Risulta infatti dai verbali che una delle sezioni del collegio di Todi, cioè la sezione di Trevi, non solo non procedette allo scrutinio, ma non fu tampoco convocata.

Debbo pure insistere sulla circostanza che la prelegata sezione novera non meno di 90 elettori, i cui voti avrebbero potuto far traboccare la bilancia in favore del marchese Pepoli, che nel primo scrutinio aveva già ottenuta la maggioranza relativa.

Questo fatto parve all'ufficio III di tanta rilevanza che lo indusse a proporvi l'annullamento dell'elezione in discorso.

Esso in fatti ha considerato che, se la convocazione non è prescritta letteralmente dalla legge, è però voluta dalla logica e dallo spirito della legge stessa, e d'altra parte gli elettori di Trevi possono (e lo asseriscono) aver ignorato che al 3 febbraio si procederebbe al ballottaggio, malgrado l'esistenza e la promulgazione del decreto reale che convocava in detto giorno i collegi elettorali per lo scrutinio di ballottaggio.

Per queste ragioni l'ufficio III vi propone, a voti unanimi, l'annullamento dell'elezione di Trevi.

CHIAVES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Se non vado errato, dai fatti che vengono ora esposti dall'onorevole relatore del III ufficio sembrami ch'egli proponga l'annullamento adottato dall'ufficio stesso, perchè non si sarebbe fatto luogo a speciale convocazione della sezione di Trevi al ballottaggio, il quale doveva succedere nel giorno indicato dal decreto reale.

Ma è ella necessaria cotesta convocazione?

L'ufficio III rispose affermativamente, dicendo che, se la legge non lo stabilisce positivamente, la logica sembra volerlo.

Se fosse necessaria questa convocazione, dal punto in cui la legge si occupa delle operazioni dell'ufficio definitivo, allorchando debba aver luogo il ballottaggio, lo avrebbe pure con molta facilità potuto esprimere. Ma havvi il decreto reale che non si occupa solo di stabilire quale sia il giorno in cui

deve aver luogo la prima convocazione, ma stabilisce pure il giorno in cui, nel caso non venga definitivamente alla prima votazione eletto il deputato, debba il ballottaggio seguire.

Adunque tutti gli elettori del collegio di Todi già sapevano per quel decreto che, se non vi fosse proclamazione definitiva, vi era ballottaggio tra i due che avevano ottenuto maggior numero di voti.

Non era dunque essenziale che l'ufficio definitivo, dopo la prima votazione, dovesse riconvocare, con apposita notificazione, gli elettori alla nuova votazione di ballottaggio.

Egli è per ciò che, fondato soltanto su questo motivo, l'annullamento dell'elezione del conte Leony mi sembra inammissibile, e quindi proporrei alla Camera la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

MALMUSI, relatore. L'ufficio III, nel concludere per l'annullamento di questa elezione, non fu indotto dalla sola circostanza accennata dall'onorevole preopinante, della non convocazione, ma anche per la mancanza di quei 90 elettori, i quali, essendo presenti, potevano far traboccare la bilancia nel senso del candidato che non ha trionfato.

Per questa ragione il III ufficio ha anche creduto ad unanimità di concludere per l'annullamento dell'elezione.

BRUNO. Io prego la Camera a non accogliere la proposta del III ufficio, perchè la considero proprio come diametralmente opposta alla sincerità delle elezioni.

Noi diamo a questo modo il diritto ad una minoranza di poter annullare, sempre che si voglia, una elezione, perchè, quando non si è potuto far trionfare il proprio candidato, o non manda lo scrutatore o non prende parte alla votazione, si viene a proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione.

Io opinerei che si stabilissero delle pene severe contro questi collegi che commettono di tali atti, ed allora, signori, sarà il caso di poter infirmare affatto le elezioni in cui non si osservò in tutto il suo rigore la legge; ma finchè, o signori, non vi sia una legge in proposito, non può essere respinta la mia proposta.

CHIAVES. Io non dividerei onninamente l'opinione dell'onorevole preopinante, il quale ben volle sostenere la mia proposta, in quanto riflette la pena da applicarsi agli uffici elettorali che contravvengono alla legge, o quanto meno vi apporrei certe riserve; però rispondo al relatore che la differenza che avrebbe potuto portare il numero di questi votanti appartenenti alla sezione di Trevi non intervenendo al ballottaggio non è per nulla influente, dal punto in cui non sia prescritta la convocazione; poichè l'assenza dei medesimi dall'urna, il non essersi recati a votare nel giorno del ballottaggio, null'altro significa se non una astensione volontaria; poichè essi conoscevano molto bene che vi era un decreto, il quale indicava il ballottaggio per quel determinato giorno; ma, siccome ad ogni elettore è facoltativo l'astenersi, qualunque sia il numero degli elettori che si astengono, questo diritto non può venire per nulla alterato o diminuito.

Quindi la ragione che veniva addotta dall'onorevole relatore del III ufficio non mi sembra poter sussistere, e perciò insisto perchè piaccia alla Camera convalidare questa elezione.

DI MARCO. Avendo fatto parte del III ufficio, intendo dar ragione del mio voto.

A invalidare quest'elezione io fui mosso da una semplice ragione, ed è questa.

In una delle sezioni del collegio non si riuniva l'ufficio per ricevere la seconda votazione. O fosse ignoranza dei risultati della prima votazione, o altra ragione qualsiasi, un fatto è

certo, che agli elettori fu tolto di votare l'elezione del deputato del collegio.

Or io non mi curo del numero dei voti e della loro influenza. Opino che, se anche fosse certa la minoranza di una sezione, non si può ad essa interdire l'esercizio del dritto politico, e che, interdetto per qualunque motivo, l'elezione è nulla. Sarà pur vero che sieno puniti i colpevoli di questo fatto; il fatto non per questo è men vero, nè meno importante. Qui non è a far computo di maggioranza, tutte le sezioni hanno egual diritto alla votazione, onde ogni ostacolo frapposto a cotale diritto rende invalida l'elezione.

Erano questi i motivi del mio voto, e mi parve debito di rassegnarli alla Camera.

FIORENZI. Io non mi sarei occupato di entrare nel merito delle conclusioni proposte dall'onorevole relatore, se le parole ultimamente dette dall'onorevole preopinante non avessero potuto lasciare la Camera sotto una impressione che avesse potuto avere influenza sul suo voto, e mi faccio lecito di esporle una breve osservazione.

A me sembra che non possa dirsi che la sezione di Trevi non sia stata convocata a dare il suo voto, dal momento che pel giorno 27 gennaio essa fu chiamata a votare e l'ufficio fu costituito.

Con ciò la sezione aveva posto nel suo ufficio ogni fiducia, e per conseguenza, qualunque cosa abbia il medesimo fatto, sono responsabili dell'operato tutti gli elettori di quella sezione, e quindi sembra che non si possa in alcun modo annullare una elezione perchè nel ballottaggio l'ufficio della sezione non ha chiamato a votare gli elettori, poichè questi, avendo nel seggio elettorale la loro fiducia, hanno in lui rimesso eziandio ogni loro autorità. Per conseguenza credo che debba assolutamente ritenersi valida quest'elezione.

MALMUSI, relatore. Ripeterò le parole testè dette dall'onorevole Di Marco. È un fatto che 90 elettori componenti la sezione di Trevi non hanno concorso alla votazione; per conseguenza l'autorità e la verità dell'elezione pare infirmata.

BROGLIO. Ho chiesto di parlare per rispondere precisamente a quest'osservazione che sento ripetuta, che cioè una parte del collegio fu impedita dal votare. Per questo si vorrebbe annullare l'elezione.

Domando prima di tutto se questi elettori protestano formalmente di non aver votato.

MALMUSI, relatore. Ho avuto l'onore di dire nella mia relazione che i verbali e le proteste attestano questo fatto.

BROGLIO. Ora io domando come possano questi elettori dire: noi non sapevamo che ci sarebbe stato il ballottaggio; perchè il decreto reale di convocazione dei collegi fissava pure un giorno per questa votazione. Se questi elettori non hanno potuto dare il loro voto, chi ne ha colpa? Eglino stessi, poichè non si sono preoccupati di conoscere il giorno stabilito per quest'elezione.

Mi pare dunque che non si possa far cadere sull'eletto la pena d'una colpa che era degli elettori, e di questi elettori che, protestando, manifestano appunto che non avrebbero voluto che il nome dell'eletto fosse uscito dall'urna.

MALMUSI, relatore. Farò riflettere all'onorevole preopinante che non si ebbe, come non si deve avere menomamente in vista l'eletto, il quale ognuno di noi deve credere persona degna del suffragio popolare. Si ebbe in mira la regolarità delle operazioni. Ora è sembrato a tutti i componenti il III ufficio, di cui ho l'onore di far parte, che la mancanza di 90 elettori, motivata da incuria, e, secondo la protesta, da mal volere, per parte dell'ufficio centrale, nuocesse alla sincerità dell'elezione; tanto più che di questi

90 elettori, 54 al primo scrutinio avevano votato in favore del conte Pepoli; e parve al III ufficio fosse almeno presumibile che il fatto, se non di 90, almeno di 45 o 50 voti, che avrebbero bastato a far traboccare la bilancia in favore del deputato Pepoli, dovesse essere tenuto in molto conto.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Voleva solo chiedere gli schiarimenti che ha dati ora l'onorevole relatore; epperò rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Bruno

BRUNO. Mi duole prender di nuovo la parola sopra la medesima questione.

Per la mancanza di 90 voti, si dice, noi annulliamo l'elezione, perchè crediamo che circa 50 voti avrebbero potuto essere dati a Pepoli, anzichè al candidato che è riuscito.

La legge non ha alcuna disposizione sopra questo fatto: essa dice soltanto che nella prima votazione, purchè un terzo degli elettori dia il voto ad un candidato, l'elezione è valida, e non le importa che 50, 60 od 80 elettori non abbiano votato. Nella votazione di ballottaggio poi, qualunque sia il numero degli elettori che prenda parte allo scrutinio, l'elezione è valida: e noi vediamo che alcune volte su 800 o 900 elettori non vi sono che 200 voti.

È una presunzione, o signori, il supporre che una parte degli elettori, che non presero parte alla votazione, avrebbero dato il loro suffragio al marchese Pepoli, piuttosto che al candidato che fu eletto.

Io quindi spero che il III ufficio vorrà modificare la sua decisione.

PRESIDENTE. Il deputato Pepoli ha facoltà di parlare.

PEPOLI G. Io appoggio le conclusioni del signor deputato Chiaves. Mi pare che se questi elettori non hanno votato, è colpa loro. Ciò è evidente; essi potevano benissimo votare se lo avessero voluto.

Quindi io credo che la Camera farà opera giusta convalidando l'elezione del mio amico conte Leony, che io desidero vivamente di veder sedere in questa Camera. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio. . .

MAZZA. Si tratta di chiarire questo fatto, cioè: gli elettori che non hanno votato in questa sezione, non sono essi concorsi alla sezione il giorno del ballottaggio, oppure sono essi stati impediti di votare? Questo fatto bisogna sia bene chiarito, perchè la Camera possa dare il suo voto.

MALMUSI, relatore. A soddisfazione del desiderio dell'onorevole preopinante, e ad informazione della Camera, darò lettura della protesta.

« Noi sottoscritti componenti gli uffici elettorali delle tre sezioni mandamentali, Bevagna, Montefalco, Trevi, visto il primo verbale delle singole sezioni redatto in Todi, nel quale viene rimarcata l'assenza di Trevi;

« Saputosi per mezzo dei rispettivi presidenti d'ufficio, intervenuti in Todi per lo scrutinio dei voti, che l'ufficio di Todi si ricusò recisamente alle loro domande di fare apposita spedizione in Trevi, onde averne il verbale, o rintracciare almeno la causa del ritardo, quantunque lo squittinio non si facesse immediatamente, ma si stesse attendendo fino alla sera del martedì 29 gennaio;

« Saputosi che, per mancanza di strada rotabile diretta, Trevi, onde evitare il lungo tragitto di oltre ottanta chilometri, preferì il mezzo della posta, e che il verbale giunse dopo la partenza dei presidenti di Bevagna e Montefalco, onde non se ne tenne verun conto;

« Saputosi che l'ufficio di Todi, principale sezione, non solo

non fece avvisata Trevi dell'incorso inconveniente, ma neppure l'avvisò, ciò che era suo stretto dovere, del ballottaggio da seguirsi tra i candidati Pepoli e Leony, onde avvenne che Trevi, ignara affatto dell'accaduto, non convocò gli elettori per l'adunanza del tre, a forma di legge;

« Visto il secondo verbale, redatto in Todì il dì 4 febbrajo, in cui nuovamente è constatata la mancanza di Trevi ;

« Visto e saputo che ragguardevoli porzioni dei nostri mandamenti, interi comuni, come Giano, Gualdo, Rasiglia e Scopoli, stante l'incomodo accesso e la mancanza di buone strade, non sono accedute, ed in conseguenza più sensibile e vitale rendesi l'assenza di Trevi, onde dichiarare veridica ed espressiva la elezione del nostro collegio ;

« Viste le arti niente affatto leali, colle quali si è condotto il mandamento di Todì, il quale, mentre ha voluto tenere nella più perfetta oscurità sul da farsi gli altri mandamenti, ha diffuso stampe e proclami ultra-municipali ed anti-italiani fra i suoi, movendo guerra sciocca e ridicola agli altri municipi per sola velleità di *supremazia*, di blasone e forza maggiore ;

« Visto che nella stampa, che si annette, non si parla mai d'opinione politica del candidato, ma del concittadino di Todì, e che conseguentemente la gara portata fra gli elettori del collegio non è di opinione e di interesse generale, ma ristretta, municipale ed astiosa ;

« Visto che questo modo nuovo di riguardare le elezioni al Parlamento è indegno di cittadini liberi, ma addimosta le contusioni e le offese lasciate dalle catene clericali nei liberti recentemente liberati ;

« I sottoscritti nella propria dignità, e in quella dei paesi che rappresentano, nell'atto che protestano contro sì basso procedere, domandano unanimi l'annullamento di una elezione, che non rappresenta, non diremo l'Italia, ma la vanità appena personificata d'un municipio, anzi d'un individuo. »

MAZZA. Io sarei di avviso che innanzi tutto questi fatti debbono essere ventilati nell'ufficio, affinchè la Camera ne abbia una conoscenza precisa, perchè io credo che in seguito alla lettura stata fatta, e che parecchi dicono non avere sentita, non sia possibile farsi un esatto giudizio intorno ai fatti di cui è questione.

MALMUSI, relatore. Ho l'onore di far osservare all'onorevole Mazza che questi fatti sono stati esaminati negli uffizi, ed io sono stato incaricato di riferirne, dietro piena cognizione presa dall'ufficio stesso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io metto ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio, che sono per l'annullamento della elezione del conte Lorenzo Leony fatta dal collegio di Todì.

(Dopo prova e controprova, la Camera annulla l'elezione.)

L'ora essendo tarda, scioglio la seduta e convoco la Camera per la tornata di domani ad un'ora precisa.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Verificazione dei poteri.